



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 410

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 16 febbraio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) con la V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 8
2 ^a - Giustizia	» 13
5 ^a - Bilancio	» 20
6 ^a - Finanze e tesoro	» 26
7 ^a - Istruzione	» 29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 76
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 82
11 ^a - Lavoro	» 107
12 ^a - Igiene e sanità	» 111
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 120
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 124

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 128
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 142
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 143
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 145
Per la sicurezza della Repubblica	» 146

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag. 147
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito	» 149

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 156
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 158
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 159

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 16 febbraio 2011

*Presidenza del presidente della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale*
Enrico LA LOGGIA

Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, prima di procedere alla prevista audizione ritiene necessario precisare, in riferimento ad alcune posizioni emerse in diverse sedi circa la composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che, per quanto di propria competenza, e salvo ulteriori e diverse valutazioni che spettano ad altri soggetti istituzionali, ritiene che la Commissione medesima sia in una situazione di piena operatività ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) ritiene che le assicurazioni ora date dal Presidente siano sufficienti per superare le riserve che erano state poste sulla legittimità della Commissione, la quale pertanto, nella attuale composizione, potrà procedere all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, rendendo i pareri così come previsto dalla legge n. 42/2009.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) prende atto del fatto che la dichiarazione ora resa dal Presidente rappresenta una smentita rispetto a quanto dallo stesso in precedenza affermato in merito alla inadeguatezza della rappresentazione dei rapporti tra maggioranza e opposizione nella composizione della Commissione. Condivide la diversa valutazione ora espressa dal Presidente, che, in qualità di garante del corretto funzionamento dei lavori, conferma la piena legittimità e conformità della Commissione stessa rispetto ai criteri di legge.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel rispettare, ma non condividere, le opinioni espresse dalla collega Lanzillotta, ribadisce che nei giorni precedenti si era limitato, in qualità di Presidente della Commissione, alla constatazione di un fatto incontrovertibile, vale a dire che nell'ambito della composizione originaria della Commissione si era venuta a determinare una variazione nei rapporti numerici tra maggioranza ed opposizione. Pertanto, quanto ora precisato ad inizio seduta non può essere letto come una smentita di quello che costituiva soltanto l'evidenziazione di un dato fattuale. Conferma pertanto la piena operatività della Commissione, spettando ad altri livelli istituzionali l'espressione di eventuali valutazioni in merito.

Il deputato Antonello SORO (*PD*) segnala come la ricorrente prassi di effettuare i lavori della Commissione nelle pause orarie dei lavori delle Camere, come peraltro avviene anche per gli altri organi bicamerali, non consenta di disporre dei tempi necessari per affrontare l'esame di provvedimenti complessi come lo schema di decreto sul fisco regionale in esame; riterrebbe quindi preferibile che la Commissione si convocasse anche nei periodi della settimana nei quali, di norma, non si svolgono lavori o votazioni in Assemblea.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, assicura che si adopererà in tal senso, anche in sede di ufficio di presidenza, benchè ritenga che si tratti di una questione di non facile soluzione.

Audizione dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Salvatore Bilardo, dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, Francesco Massicci, e del Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, Filippo Palumbo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (atto n. 317)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni*, Francesco MASSICCI, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale* e Filippo PALUMBO, *Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (*PD*), Rolando NANNICINI (*PD*), Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), Francesco BOCCIA (*PD*) e il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

262^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Davico e per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PER L'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 317, IN MATERIA DI AUTONOMIA TRIBUTARIA DI REGIONI E PROVINCE E DI COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Il PRESIDENTE rileva che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto del Governo n. 317), sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, presenta profili rilevanti per la competenza della Commissione affari costituzionali. Propone, pertanto, di chiedere al Presidente del Senato che la Commissione possa formulare le proprie osservazioni in proposito.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) Maria Ida GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) *Anna Cinzia BONFRISCO*. – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

(2194) *Giuliana CARLINO e Patrizia BUGNANO*. – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(2328) *Helga THALER AUSSERHOFER ed altri*. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore CECCANTI (*PD*), richiamando le eccezioni di incostituzionalità sollevate sul disegno di legge n. 2482 da alcuni senatori intervenuti nel dibattito, osserva che non sempre, in materia di azioni positive, può trovare attuazione la nota distinzione tra uguaglianza delle opportunità e garanzia del risultato, su cui si è appuntata la riflessione giuridica concernente le tecniche di tutela dei diritti delle minoranze e il riconoscimento di pari opportunità a soggetti che si trovano in situazioni svantaggiate. Ricordando l'orientamento maggioritario della dottrina costituzionalistica più recente, rileva che, quando quella distinzione non può operare, occorre che le misure positive che il legislatore adotta siano transitorie, *pro futuro* e proporzionali allo scopo.

Impropriamente, a suo avviso, si è argomentato facendo riferimento all'articolo 51 della Costituzione. Infatti, in ambito socio-economico, il fondamento costituzionale di un intervento legislativo di tale natura risiede nel principio di uguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. La stessa modifica costituzionale al primo comma dell'articolo 51 si rese necessaria proprio perché l'affermazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche pubbliche, senza un'adeguata copertura costituzionale, avrebbe potuto incidere sul diritto costituzionale di elettorato passivo, muovendosi nell'ambito dei rapporti politici.

Quanto ai richiami alla giurisprudenza comunitaria, finalizzati a supportare le critiche al disegno di legge in esame, osserva che, dopo il Trattato di Amsterdam e, soprattutto, dopo l'approvazione della Carta dei diritti, incorporata al Trattato di Nizza, anche il diritto comunitario ha pienamente riconosciuto la necessità di intervenire positivamente per assicurare il principio della parità di genere nell'accesso a ruoli e funzioni di vertice in ambito sociale, economico e finanziario.

Osserva, inoltre, che appaiono improprie le critiche rivolte al regime sanzionatorio contenute nel provvedimento, dal momento che, a prescindere da ogni valutazione di merito, non si configurerebbe alcuna illegittimità costituzionale, poiché anche le sanzioni previste sono, al pari delle

misure adottate, vevoli per il futuro, circoscritte nel tempo e proporzionali allo scopo perseguito dal legislatore.

In conclusione, ribadisce che, nell'ambito dei rapporti economico-sociali, l'orientamento prevalente della giurisprudenza costituzionale e comunitaria tende ad affermare in modo sempre più intenso il principio della efficacia orizzontale dei diritti fondamentali che si impongono anche ai privati.

Il senatore SANNA (*PD*), nel condividere le osservazioni del senatore Ceccanti, si sofferma su alcune critiche sollevate al disegno di legge n. 2482 durante il dibattito, in particolare in riferimento alla ritenuta incompatibilità con il diritto comunitario. Se è vero infatti che la Norvegia, che ha una normativa molto avanzata sul punto, non fa parte dell'Unione europea, è altresì indiscutibile che proprio l'esempio norvegese viene considerato dalle istituzioni comunitarie, in particolare dal Parlamento europeo, un modello cui ispirare la legislazione europea e le legislazioni nazionali. Ritiene, pertanto, che il disegno di legge, nel favorire la presenza delle donne nei luoghi qualificati di interesse strategico di *governance* delle imprese, sia pienamente in linea con l'ordinamento comunitario.

Nel ricordare alcune critiche sollevate da un esponente del Governo circa il procedimento legislativo finora seguito per l'esame del disegno di legge, giudicato superficiale e poco ponderato, osserva che al contrario il provvedimento, presentato alla Camera dei deputati nel 2009, ove è stato approvato dopo un anno e mezzo, è ora all'attenzione del Senato che si accinge a compiere un esame altrettanto approfondito.

Esprime le sue perplessità sulla critica relativa alla possibile violazione del principio dell'autonomia privata di cui all'articolo 41, primo comma, della Costituzione. Ritiene, infatti, che occorra considerare anche il secondo comma del medesimo articolo, in base al quale l'autonomia privata non può in ogni caso svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Ritiene, in proposito, che il legislatore, nell'adottare tali misure, reputi contrastante con l'utilità sociale la ridotta partecipazione delle donne ai vertici delle società. Osserva inoltre che già il Testo unico sul quale il provvedimento interviene presenta molte disposizioni che incidono normativamente sull'autonomia privata. È infatti presente, per le elezioni assembleari degli amministratori, il voto di lista che consente la partecipazione delle minoranze nell'organo esecutivo, principio reso obbligatorio proprio per le società quotate in borsa. È già contenuto l'obbligo della presenza di amministratori indipendenti sulla base del principio della separazione tra proprietà e *management*. Sono norme che, dunque, già sanciscono significative limitazioni all'autonomia privata.

Quanto ai profili di incostituzionalità sollevati in riferimento al principio di uguaglianza, osserva che le obiezioni possono essere facilmente risolte tenendo conto del fatto che si tratta di un istituto temporaneo e valido per entrambi i sessi.

In riferimento alla critica sollevata nei confronti del regime sanzionatorio, rileva che lo scioglimento del consiglio composto in modo da non rispettare le proporzioni legali non determina altra sanzione se non il semplice obbligo di rinnovare il consiglio medesimo, secondo criteri conformi alla legge. Inoltre, poiché la legge sarebbe efficace dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore, le società interessate avrebbero il tempo sufficiente per predisporre alla modifica dei propri consigli senza incorrere nelle sanzioni.

In conclusione, auspica che in Commissione si proceda presto a esaminare il disegno di legge approvato dalla Camera finalizzato a favorire l'accesso delle donne alle funzioni di maggiori responsabilità nelle imprese in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (n. 319)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il sottosegretario GIACHINO, in merito alle osservazioni formulate dalla senatrice Adamo nella seduta precedente, assicura che lo schema di decreto legislativo non presenta riferimenti, neanche indiretti, alla disciplina vigente in materia di segreto di Stato. Il provvedimento in esame prevede invece l'attribuzione di un'adeguata classifica di segretezza alle informazioni sensibili, nonché ai dati e alle notizie relativi al processo di individuazione, designazione e protezione delle infrastrutture critiche europee. Esso, pertanto, non rientra tra quelli sottoposti al parere del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Rileva, inoltre, che in alcun modo il suo ambito di applicazione investe le procedure e le modalità di realizzazione, modifica o manutenzione delle opere interessate, né introduce alcuna disciplina derogatoria a quanto già previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici e appalti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2010 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (n. 324)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore BATTAGLIA (*PdL*), richiama i contenuti dello schema di decreto ministeriale, ricordando, in particolare, le associazioni destinatarie dei contributi che sono, nell'ordine, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti.

Propone alla Commissione di esprimersi sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore nella seduta precedente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2010 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 – piano gestionale 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE richiama i contenuti dello schema di decreto ministeriale, proponendo alla Commissione di esprimersi sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore nella seduta precedente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

217^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale, attraverso una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, si propone l'obiettivo di bilanciare la rappresentanza tra generi nei consigli di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati. In particolare il comma 1 dell'articolo 1, integrando l'articolo 147-*ter* del testo unico, attribuisce allo statuto delle società il compito di prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicura l'equilibrio tra generi. Tale equilibrio si deve intendere raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti. Il mancato rispetto di tale equilibrio nella composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione, comporta la decadenza degli eletti dalla carica. Al riguardo rileva come il criterio di riparto suddetto debba trovare applicazione solo per tre mandati consecutivi.

Il comma successivo dell'articolo 1 aggiunge poi al testo dell'articolo 147-*quater* del testo unico un ulteriore comma, il quale estende l'applica-

zione delle norme di cui all'articolo 147-ter come modificato, anche ai casi in cui il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 poi l'atto costitutivo della società deve stabilire che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Anche in tal caso tale obbligo trova applicazione limitatamente ai tre mandati consecutivi. Analogamente poi ai consigli di amministrazione, il mancato rispetto della parità fra i generi determina la decadenza dalla carica dei componenti eletti.

Dopo avere espresso talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, che disciplina la decorrenza delle modifiche apportate al testo unico dall'articolo 1, si sofferma sull'articolo 3, il quale stabilisce che le nuove disposizioni trovino applicazione anche con riguardo alle società controllate dalla pubblica amministrazione non quotate in mercati regolamentati.

Pur condividendo in linea di principio le finalità del disegno di legge in esame, ritiene che esso presenti profili di dubbia costituzionalità, con riguardo all'articolo 41 della Carta costituzionale, e al principio della libertà dell'iniziativa economica privata ivi sancito. A suo parere appare necessario un intervento a livello costituzionale, volto ad introdurre nell'articolo 41 l'esplicito richiamo al diritto dei cittadini di accedere alle attività economiche in condizioni di uguaglianza. Al riguardo ricorda che il legislatore, nel 2003, volendo introdurre in materia elettorale le cosiddette «quote rosa» intervenne sull'articolo 51 della Costituzione riconoscendo esplicitamente, con riferimento alle cariche elettive e agli uffici pubblici, il diritto di accedervi in condizioni di uguaglianza.

Nel merito poi ritiene eccessivamente rigide le sanzioni comminate alle società che non rispettano le quote di genere. Comminando la decadenza dei consigli di amministrazione si finisce peraltro per incidere sui «*deliberata*» dell'assemblea dei soci.

Ulteriore perplessità desta poi il provvedimento sotto il profilo dell'opportunità nella parte in cui tali prescrizioni rischiano non solo di disincentivare investimenti di società straniere sul territorio italiano ma addirittura di indurre imprese italiane a trasferire la propria sede all'estero.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) condivide pienamente i rilievi testé formulati dal relatore osservando come il provvedimento in questione rechi misure tali da determinare un *vulnus* all'ordinamento costituzionale difficilmente sanabile. Concorda peraltro anche con le conseguenze negative di carattere pratico ventilate dal relatore.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) osserva preliminarmente il fatto che la Commissione stia esaminando tale provvedimento quando il termine ad essa assegnato è già spirato.

Ricorda poi alla Commissione come il disegno di legge n. 2482 sia stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Richiamando quanto affermato dalla deputata Lorenzin nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come la finalità del provvedimento sia quella, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, di porre in essere azioni positive che costituiscono il principale strumento a disposizione del legislatore per attuare il dovere di assicurare uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale economico e politico a categorie di persone socialmente svantaggiate.

Sottolinea poi come tali misure siano sollecitate anche a livello comunitario. Al riguardo ricorda il contenuto della risoluzione del 10 febbraio 2010 del Parlamento europeo, con la quale si chiede agli Stati membri di promuovere una presenza più equilibrata tra donne e uomini nei posti di responsabilità anche delle imprese.

Ritiene del tutto infondate le preoccupazioni di ordine pratico illustrate dal relatore, come è dimostrato dalla assenza di rilievi critici da parte della stessa Confindustria.

Dopo aver rammentato che anche il Presidente del Senato ha recentemente sottolineato l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento, disponendone la calendarizzazione in Assemblea per la prossima settimana, preannuncia fin da ora la propria indisponibilità a votare favorevolmente proposte di parere con condizioni o contrarie.

Il presidente BERSELLI sottolinea come il voto unanime sia stato espresso dalla VI Commissione della Camera dei deputati. Analoga unanimità, a suo parere, non si sarebbe forse registrata se il provvedimento fosse stato esaminato dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento nel suo *plenum*.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene che le considerazioni da ultimo svolte dalla senatrice Della Monica si basino su un'erronea interpretazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della nozione di azioni positive. Finalità delle azioni positive infatti è quella di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di diverso genere di svolgere determinate attività. Potrebbe essere ricondotta alla nozione di azione positiva una disposizione, che al fine di consentire l'accesso delle donne alla carriera di corazzieri, riduca i requisiti di altezza minima richiesta.

Nel caso in esame non si tratta, a ben vedere, di azioni positive volte a rimuovere ostacoli, ma unicamente di una norma demagogica, razzista e fortemente deplorabile.

Ritiene peraltro che il richiamo all'unanimità registrata nel corso dell'esame presso altro ramo del Parlamento, non si possa considerare un argomento dirimente, in quanto la Costituzione riconosce il bicameralismo perfetto e quindi l'autonomia decisionale di ciascuna Camera.

Nel merito il provvedimento sembra considerare il genere femminile assimilabile ai «panda»: stabilire che all'interno di ogni consiglio di amministrazione o di ogni collegio sindacale sia previsto un numero minimo di donne equivale a richiedere la presenza di un panda in ogni zoo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 1 si domanda quale sia il genere meno rappresentato nei casi in cui ci si trovi davanti ad una società istituenda. In tal caso verrebbe di fatto a mancare il *tertium comparationis*.

Esprime poi forti perplessità sulla durata temporale di tali norme, le quali trovano applicazione per soli tre mandati consecutivi.

Pur preannunciando che si conformerà, per disciplina di Gruppo, alle decisioni che assumerà la delegazione del PdL nella Commissione giustizia, quali che siano, dichiara la propria contrarietà al provvedimento in esame.

Su proposta della senatrice ALLEGRINI (*PdL*), il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad una successiva seduta da convocarsi per martedì 22 febbraio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il senatore CENTARO (*PdL*), dopo aver aggiunto la propria firma e ritirato l'emendamento 1.1 (testo 2), ritira gli emendamenti 2.1 e 3.1 (pubblicati in allegato alla seduta del 1° febbraio scorso). Riformula gli emendamenti 1.2 e 1.4. (testi 2 pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il relatore CASSON (*PD*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.4 così come riformulati e sull'emendamento aggiuntivo 3.0.1 (pubblicato in allegato alla seduta del 1° febbraio scorso).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti» e (n. 312)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale recepisce la direttiva 2009/44/CE del 6 mag-

gio 2009 che ha modificato le direttive 98/26/CE e 2002/47/CE. La direttiva 2009/44/CE è stata emanata quale risposta a diverse esigenze che erano state evidenziate negli ultimi anni dalla Commissione europea ma anche dalla Banca centrale europea, rendendo necessario un aggiornamento delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE.

Sottolinea quindi come il testo in esame, composto di 5 articoli, apporti una serie di modifiche al decreto legislativo n. 210 del 2001 e al decreto legislativo n. 170 del 2004, che hanno recepito, rispettivamente, la direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE. Il provvedimento contiene una serie limitata di modifiche al decreto-legge n. 155 del 2008 e al TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), in attuazione dei criteri di delega previsti dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 23, comma 1, della legge comunitaria 2009.

Riferisce dapprima sull'articolo 1, il quale modifica il decreto legislativo n. 210 del 2001, anche dal punto di vista delle definizioni normative.

In materia di definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione, si prevede tra l'altro che, in caso di ordini di trasferimento immessi nel sistema dopo l'apertura di una procedura di insolvenza, spetti all'operatore del sistema l'onere di provare di non essere a conoscenza di tale apertura. Un'ulteriore modifica consiste nella attribuzione alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, del potere di designare i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento e i rispettivi operatori del sistema, e nell'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di notificare alla Commissione europea i sistemi italiani designati e i rispettivi operatori del sistema.

Dà conto quindi dell'articolo 2, il quale modifica il decreto legislativo n. 170 del 2004 aggiornando alcune definizioni ivi contenute con l'inserimento, in particolare, anche dei crediti tra le «attività finanziarie», al fine di ricomprendere tale fattispecie tra le attività oggetto dei contratti di garanzia finanziaria. L'articolo 3 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 155 del 2008, con il quale è stata introdotta una serie di misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio colpito dalla crisi dei mercati finanziari nel settembre 2008. Per effetto di tale modifica viene fissato al 31 dicembre 2011 il limite temporale alla disciplina derogatoria secondo cui, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito al fine di soddisfare esigenze di liquidità delle banche, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Dopo aver illustrato l'articolo 4, che reca due modifiche al TUF, intervenendo sull'articolo 72, che disciplina le insolvenze di mercato, dà conto dell'articolo 5, il quale prevede l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame (eccetto quelle contenute nell'articolo 3) a decorrere dal 30 giugno 2011.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2329) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(2534) DELLA MONICA ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) svolge una breve integrazione alla relazione effettuata lo scorso 2 febbraio sul disegno di legge n. 2534.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2424) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di individuazione del giudice competente per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede che siano congiunti all'esame del disegno di legge in titolo anche i provvedimenti n. 1121 e 1712 volti all'istituzione di una nuova corte d'appello nella regione Toscana. Ritiene infine che dovrebbe essere avviata un'indagine conoscitiva sulla situazione delle Corti d'appello.

Il presidente BERSELLI concorda con la richiesta da ultimo formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271**

Art. 1.

1.2

CENTARO

Al comma 1, lettera a), nel comma 1-bis sostituire le parole: «dei beni» con le seguenti: «degli strumenti».

1.2 (testo 2)

CENTARO

Al comma 1, lettera a), nel comma 1-bis dopo le parole: «dei beni» inserire le seguenti: «o degli strumenti».

1.4

CENTARO

Al comma 1, lettera b), nel primo periodo sostituire le parole: «il bene» con le seguenti: «lo strumento».

1.4 (testo 2)

CENTARO

Al comma 1, lettera b), nel primo periodo, dopo le parole: «il bene» inserire le seguenti: «o lo strumento».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

486^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo parzialmente contrario limitatamente ai commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 3 e del comma 3-bis dell'articolo 5, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 prevede che agli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani in territorio interessati da eventi bellici o ad alto rischio, non si applichino i vincoli alle spese per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010. Fa presente che il suddetto vincolo prevede che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono spendere più dell'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009. L'allegato degli effetti finanziari del citato decreto 78 del 2010, pur non indicando importi in correzione sui tendenziali di finanza pubblica, contemplava, però, espressamente, tali riduzioni di spesa, in conto minori spese correnti dal 2011. Il Servizio del bilancio os-

serva che i relativi risparmi andrebbero a rigore già considerati nei tendenziali a legislazione vigente anche se dalla relazione tecnica aggiornata viene esplicitato il presupposto che la deroga opera comunque entro i limiti della spesa complessivamente autorizzata dalla disposizione stessa. Segnala poi i commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 3, concernenti la conservazione di residui non impegnati nell'esercizio 2011 e in quello successivo, in quanto prevedono deroghe alla contabilità generale dello Stato. In relazione all'articolo 3, comma 7-bis, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, rileva che occorre acquisire conferma dal Governo che si tratti di modifiche che verranno attuate nell'ambito del contingente di personale già in servizio. In relazione alle disposizioni contenute nel comma 3-bis dell'articolo 5, fa presente che la relazione tecnica aggiornata è stata verificata negativamente. Infatti la disciplina vigente prevede la corresponsione della causa di servizio e di adeguati indennizzi a favore del personale che abbia contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito. Sottolinea che la modifica introdotta presso la Camera dei deputati prevede che i medesimi benefici per le particolari condizioni ambientali ed operative, in seguito all'impiego nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti. Segnala che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, il nesso di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere delle patologie è sostituito dal diritto al riconoscimento del beneficio a tutti i soggetti impiegati presso il poligono di tiro e nei siti che abbiano contratto le stesse infermità. Sottolinea che la Ragioneria generale dello Stato argomenta poi il fatto che la previsione di un limite massimo di spesa annuale di 10 milioni di euro ivi previsto non esclude un ampliamento del numero dei beneficiari ed un incremento degli oneri per la finanza pubblica.

In merito agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.1, 2.1, 2.4 e 4.2, in quanto trasferiscono risorse da una missione all'altra, al fine di verificare se i costi delle missioni abbiano tale grado di flessibilità. Segnala, altresì, la proposta 5.2 in quanto appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. In relazione al parere da rendere sul testo occorre valutare la proposta 5.8. In merito alle proposte 5.7 e 5.5, corredate di coperture di ingente valore, occorre valutare tuttavia la quantificazione dell'onere che potrebbe risultare superiore alla rispettiva copertura. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che, in relazione al comma 5 dell'articolo 2, non vi sono rilievi critici dal punto di vista finanziario giacché la deroga opera comunque entro i limiti della spesa autorizzata dalla disposizione stessa. Conferma, in relazione all'articolo 3, comma 7-bis, che le modifiche verranno attuate nell'ambito del contingente di personale già in servizio. In relazione al comma 3-bis dell'articolo 5, fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 603 del codice dell'ordinamento militare, approvata dalla Camera dei deputati, non esclude il

nesso di causalità tra esposizione ai fattori di rischio e insorgenza delle infermità o patologie tumorali, ma lo conferma in modo diverso. Al riguardo, osserva che le categorie dei beneficiari sono rimaste invariate rispetto alla formulazione originaria. Ciò posto, la disposizione, nella sua attuale formulazione impone di provare la sussistenza di uno stringente nesso di causa-effetto tra l'esposizione all'uranio impoverito e alle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico e le infermità o le patologie tumorali contratte, rendendo necessario, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, l'accertamento dell'avvenuta esposizione. La prova di tale esposizione, tuttavia, si presenta estremamente difficoltosa, se non impossibile, soprattutto per gli eventi risalenti nel tempo che sono, peraltro, i più numerosi, atteso il tempo di latenza dell'insorgenza della malattia, ora comunque manifestatasi. Con riguardo poi alla diretta correlazione tra le specifiche patologie insorte e l'esposizione all'uranio impoverito o alle nanoparticelle, sotto il profilo scientifico il dato è ancora controverso. Per superare tali difficoltà, al fine di poter corrispondere, secondo la chiara volontà manifestata dal legislatore, i previsti indennizzi a favore delle persone colpite dalle infermità o patologie tumorali nelle circostanze previste dalla norma, la nuova disposizione riformula il nesso di causalità in senso probabilistico, considerando rilevanti ed esaustive, ai fini delle riconducibilità delle patologie a causa di servizio, le particolari condizioni ambientali od operative in cui si sono venuti a trovare i soggetti beneficiari. Pertanto, anche ad avviso del Ministero della difesa, diversamente da quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato, la nuova formulazione non determina un ampliamento delle categorie dei soggetti beneficiari e, conseguentemente, non comporta un incremento degli oneri correlati all'erogazione degli indennizzi, per i quali la stessa disposizione prevede un limite di spesa non valutabile.

In relazione agli emendamenti esprime avviso contrario sulle proposte 1.1, 2.4, 5.2, 5.7 e 5.8.

Si apre il dibattito sul testo.

Il presidente AZZOLLINI, stante i chiarimenti del Governo, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo sul comma 5 dell'articolo 2, nel presupposto che la deroga ai vincoli alle spese per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, operi comunque entro i limiti della spesa complessivamente autorizzata dal comma 5 citato. Propone poi di esprimere parere di contrarietà semplice sui commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 3 e sul comma 3-bis dell'articolo 5.

Il senatore LUSI (PD) ritiene che sarebbe corretto prendere atto delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato e trovare quindi una soluzione alle questioni finanziarie critiche presentate dall'articolo 5, comma 3-bis.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato sottolinea una probabile contraddizione tra il riconoscimento di un diritto soggettivo e la previsione di un tetto di spesa. Il tetto di spesa rappresenta comunque un elemento di garanzia che, tenuto conto degli elementi aleatori sulla platea dei soggetti interessati dalla norma, potrebbe risultare congruo.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva che occorrerebbe acquisire ulteriori elementi sulla natura dei benefici, in quanto, qualora i benefici non fossero stabiliti dalla legge, ma fossero definiti in via amministrativa, il tetto di spesa sarebbe congruo. In tal caso, l'effetto della norma in questione non sarebbe quello di determinare un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, bensì quello di ridurre l'entità dei benefici.

Il PRESIDENTE, non essendoci ulteriori richieste di intervento nel dibattito sul testo, ribadisce la proposta già avanzata di esprimere un avviso di semplice contrarietà sul comma 3-*bis* dell'articolo 5. Propone di passare all'esame degli emendamenti, in modo tale da porre in votazione un'unica proposta di parere sul testo e sugli emendamenti.

Intervengono i senatori LUSI (*PD*) e MASCITELLI (*IdV*) per preannunciare il loro voto contrario rispetto alla proposta del Presidente, in quanto ritengono che sull'articolo 5, comma 3-*bis*, la Commissione dovrebbe esprimere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), in merito alle proposte 1.1 e 2.4, sulle quali il RAPPRESENTANTE del Governo ha espresso avviso contrario, fa presente che esse sono volte a ridurre le risorse sul programma con la Libia per il contrasto alla tratta degli esseri umani. Su tale programma, non è stata fornita alcuna informazione da parte del Governo e pertanto le somme stanziare appaiono riducibili.

Il PRESIDENTE, in merito alle proposte segnalate dal Relatore, per valutarne il grado di riducibilità di stanziamenti su alcune missioni per il rifinanziamento di altre missioni, fa presente che, in assenza di puntuali elementi forniti dal Governo, sarebbe preferibile utilizzare un criterio quantitativo in base al quale somme di minima entità possano considerarsi riducibili nell'ambito di una ragionevole flessibilità. Sulla base di tale criterio, la Commissione dovrebbe esprimere avviso contrario sulle proposte 1.1 e 2.1 e avviso di semplice contrarietà sulle proposte 2.4 e 4.2. Conviene con l'avviso del Relatore sull'onerosità della proposta 5.2. Fa presente, poi, che, in coerenza con il parere espresso sul testo, la Commissione dovrebbe rendere un parere di contrarietà semplice sull'emenda-

mento 5.8. In assenza di una puntuale relazione tecnica, ritiene opportuno esprimere un avviso contrario sulle proposte 5.7 e 5.5.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione dei commi 5-*ter* e 5-*quater* dell'articolo 3 e del comma 3-*bis* dell'articolo 5, sui quali il parere è di semplice contrarietà. Il parere non ostativo sull'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 è reso nel presupposto che la deroga ai vincoli alle spese per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, operi comunque entro i limiti della spesa complessivamente autorizzata dal comma 5 citato. In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.1, 2.1, 5.2, 5.5 e 5.7, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché degli emendamenti 2.4, 4.2 e 5.8, sui quali il parere è di semplice contrarietà.»

Verifica la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la prossima settimana la Commissione inizierà l'esame del disegno di legge n. 2555 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MORANDO fa presente che, nel mese di marzo, in sede europea, verranno adottati i nuovi vincoli di finanza pubblica che tutti i Paesi membri saranno tenuti ad osservare. Ritiene che l'esame dell'Atto Senato 2555 rappresenti un'occasione preziosa per anticipare le future modifiche in sede europea. Ciò conferirebbe credibilità al sistema di regole italiane. Sarebbe quindi ragionevole audire nella sede più opportuna il Ministro dell'economia e delle finanze nella prossima settimana, al fine di acquisire la posizione del Governo rispetto alle future decisioni da adottare in ambito europeo.

Il PRESIDENTE condivide l'istanza del senatore Morando, salvo verificare la legittima valutazione del Governo in merito alla sede più opportuna per introdurre le modifiche che si riterranno necessarie. Preannuncia quindi che si farà carico con il Governo a verificare la disponibilità a svolgere un'audizione al fine di acquisire gli elementi informativi richiesti.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione, già convocate per le ore 15 di oggi e le ore 9 di domani, sono sconvocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

227^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, in relazione al presumibile andamento dei lavori dell'Assemblea nella giornata di domani, chiede che la Commissione lo autorizzi a posticipare alle ore 10 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, ferma restando la convocazione già prevista alle ore 14,30 della seduta pomeridiana. Ricorda che, come convenuto ieri, tali sedute saranno dedicate all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2482.

La Commissione conviene.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap* (n. COM (2010) 482 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre 2010.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato che sulla proposta di regolamento in titolo è stata già svolta la relazione introduttiva, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FONTANA (PD) interviene per richiamare l'attenzione del relatore Conti sulle questioni contenute nel parere che la 14^a Commissione permanente ha espresso sull'atto comunitario in titolo. Dopo aver sottolineato la propria ampia condivisione per gli obiettivi della normativa proposta, che intende accrescere il livello di trasparenza nel sistema delle vendite allo scoperto di titoli e nelle negoziazioni dei *credit default swap*, osserva che il primo degli aspetti richiamati dalla 14^a Commissione concerne l'opportunità di distinguere la disciplina relativa ai poteri degli Stati membri secondo che la vendita allo scoperto abbia ad oggetto strumenti dalla diversa natura, come le azioni e i titoli del debito pubblico. Evidenzia infatti come sarebbe preferibile consentire agli Stati membri un maggior grado di discrezionalità per quanto riguarda la regolamentazione della vendita allo scoperto dei titoli del debito pubblico.

Successivamente rileva che uno degli aspetti più problematici della proposta di regolamento comunitario in questione consiste nel conferimento alla Commissione europea di una delega normativa troppo ampia per quanto concerne l'elaborazione delle regole relative a profili qualificanti della disciplina proposta. A suo parere sarebbe quanto meno necessario prevedere un limite temporale all'esercizio di tale delega.

Conclude il proprio intervento ribadendo che la ricerca di una maggiore trasparenza nel settore dello *short selling*, di per sé ampiamente condivisibile, debba essere conciliata con l'obiettivo che il modello di regolamentazione elaborato dall'Unione europea sia capace di evitare distorsioni all'interno dei mercati interessati dall'intervento normativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la discussione generale e concede la parola al rappresentante del Governo per l'intervento di replica.

Il sottosegretario VIALE dichiara in sede di replica di ritenere largamente condivisibile lo spirito di fondo della proposta di regolamento; permangono tuttavia alcune perplessità in merito al rischio di elusione della normativa europea e di arbitraggio regolamentare con i mercati extracomunitari nonché alla coercibilità delle misure previste.

Rileva quindi che le restrizioni alle vendite allo scoperto potrebbero avere ricadute negative sul mercato primario e secondario dei titoli del debito sovrano e, più specificamente, osserva che, in relazione al potere di vietare lo *short selling*, in casi di emergenza, anche per i *market makers* e gli specialisti, tale facoltà, attribuita all'ESMA, rischia di compromettere le operazioni di gestione del debito pubblico da parte degli Stati sovrani.

Il relatore CONTI (PdL), intervenendo in sede di replica, preannuncia l'intento di prestare la massima attenzione alle questioni sollevate dalla senatrice Fontana e dal sottosegretario Viale, riservandosi di formulare uno schema di risoluzione che tenga conto degli aspetti emersi durante la discussione e che sarà successivamente sottoposto alla valutazione della Commissione.

Il presidente BALDASSARRI avverte quindi che in una prossima seduta si procederà all'esame dello schema di risoluzione che sarà predisposto dal relatore Conti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, che intende risolvere il problema dell'invio ai contribuenti di cartelle esattoriali per crediti tributari ormai prescritti e non più esigibili e del conseguente contenzioso con l'amministrazione finanziaria.

Nel ritenere particolarmente condivisibile l'obiettivo dell'iniziativa legislativa, ritiene necessario rafforzarne l'impianto, in modo che non ci si limiti a prevedere che le società di riscossione non possono emettere cartelle esattoriali per crediti prescritti, ma introducendo anche un meccanismo di ricognizione preventiva dei crediti tributari che non possono essere più riscossi. Sottolinea infatti che soltanto in tal modo si può evitare il rischio di un ulteriore aumento del contenzioso tributario.

Il sottosegretario VIALE richiama le principali modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, nel sistema dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la cui entrata in vigore è prevista dal prossimo 1° luglio. Sottolinea pertanto la necessità di modificare il disegno di legge in modo da tener conto di tali interventi normativi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), a nome della propria parte politica, preannuncia la disponibilità ad accogliere le proposte di integrazione del disegno di legge avanzate dal relatore e dal rappresentante del Governo e ne ribadisce l'importante finalità di difesa dei diritti dei contribuenti nei confronti del comportamento, spesso vessatorio, assunto dagli agenti della riscossione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

279^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzà.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(2300) RUSCONI ed altri. – *Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in risposta alle sollecitazioni avanzate ieri, comunica che il sottosegretario Crimi interverrà ai lavori della Commissione martedì 22 febbraio alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(572-B) CAFORIO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in*

fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE rende noto che il ministro Fazio interverrà ai lavori della Commissione martedì 22 febbraio alle ore 14,30 onde comunicare l'orientamento del Ministero della salute sul disegno di legge in titolo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) prende atto con favore dell'intervento del Ministro, sottolineando tuttavia che il sottosegretario Pizza, a nome del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha già comunicato di voler rimettersi alla Commissione sul testo definitivo, destando qualche perplessità considerata la diversità di vedute tra le due Camere. Reputa dunque necessario che l'Esecutivo assuma una posizione unitaria, nella prospettiva di risolvere in maniera inequivoca un problema risalente e dare dignità al lavoro della Commissione.

Il sottosegretario PIZZA tiene a precisare di aver demandato la decisione finale alla Commissione nel rispetto dell'orientamento, seppur divergente, che si è registrato in ciascun ramo del Parlamento. Ipotizza dunque che il ministro Fazio esprimerà una posizione analoga.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ritiene invece che l'intervento del Ministro debba chiarire una volta per tutte la posizione dell'Esecutivo, concordemente con il Dicastero dell'istruzione, altrimenti non potrebbe essere superata l'attuale fase di stallo. Reputa peraltro che il Senato non può limitarsi a ratificare ogni decisione proveniente dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2548) Deputato BARBIERI ed altri. – Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore de ECCHER (*PdL*), il quale fa presente che il provvedimento reca la concessione di contributi a diversi enti che si occupano delle ricerche per lo studio del Medioevo.

Dopo aver segnalato che alla Camera dei deputati in Aula il Gruppo del Partito Democratico ha espresso un voto di astensione come critica alla politica culturale del Governo, svolge indi una personale riflessione sull'utilizzo di strumenti normativi primari per tali finalità: pur condividendo infatti il merito del testo, manifesta perplessità sulla scelta di una legge specifica per concedere contributi a determinati soggetti.

Passando all'esame dell'articolato, evidenzia che gli enti interessati sono la Società internazionale per lo studio del Medioevo latino, la Fondazione Ezio Franceschini, l'Istituto storico italiano per il Medioevo, nonché il Centro italiano di studi sull'alto Medioevo. Nel riferire gli importi spettanti a ciascuno, che assommano complessivamente a circa due milioni di euro a decorrere dal 2012, tiene a precisare che il testo è il frutto di un confronto in Commissione in ordine agli istituti interessati, svolgenti attività di ricerca storica sulla cultura latina del Medioevo. Concorde peraltro sull'esigenza di superare una certa concezione del Medioevo basata esclusivamente su aspetti negativi atteso che esso non è più individuabile come «epoca oscura».

Ribadisce poi che si è verificata la convergenza di tutti gli schieramenti, come dimostra del resto la celerità dei lavori in prima lettura. Soffermandosi inoltre sull'articolo 4, giudica meritorio che la commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) operi a titolo gratuito.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che i finanziamenti decorrono a partire dal 2012, in ossequio ai rilievi posti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Il sottosegretario GIRO precisa preliminarmente che ogni allocazione di risorse presuppone sempre un intervento di carattere legislativo. Nel ricordare poi che la legge n. 534 del 1996 include già alcuni enti disciplinati dal provvedimento all'interno della tabella triennale, fa presente che allo stato attuale i contributi sono stati decurtati in seguito a scelte dolorose. Il disegno di legge, specificatamente finalizzato al sostegno del Medioevo latino, è stato dunque voluto dalla maggioranza e condiviso dall'opposizione, nell'ottica di finanziare istituti di grande prestigio. Sottolinea inoltre che inizialmente la formulazione era differente ma si è voluto ampliare lo spettro dei beneficiari, pur mantenendo il carattere unitario.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede chiarimenti al Governo sulla scelta di finanziare alcuni istituti e definanziarne altri, come ad esempio l'Accademia della Crusca, su cui pure sono state presentate iniziative legislative *ad hoc*. Pur dichiarando la grande attenzione del suo Gruppo sul provvedimento in esame, non ritiene infatti del tutto comprensibile la scelta di un finanziamento specifico in luogo di stanziamenti complessivi per tutti gli enti di indiscusso prestigio.

Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge tratta prettamente di alcuni enti, omogenei sul piano dell'attività di ricerca svolta. Risulta perciò fuori tema affrontare il contributo di istituti di diversa natura.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 100)

Proposta di nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 101)

Proposta di nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 102)

Proposta di nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 103)

Proposta di nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 104)

Proposta di nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 105)

Proposta di nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 106)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Pareri favorevoli)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole su ciascun candidato, riconoscendone il valore scientifico e culturale. Per il futuro, auspica peraltro che ci sia un maggiore coinvolgimento della Commissione.

Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto. A tutte e sette le votazioni partecipano i senatori: ASCIUTTI (*PdL*), BARELLI (*PdL*), COLLI (*PdL*), de ECCHER (*PdL*), DE FEO (*PdL*), FIRRARELLO (*PdL*), Vittoria FRANCO (*PD*), Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), GIAMBRONE (*IdV*), MARCUCCI (*PD*), MONTANI (*LNP*), PARAVIA (*PdL*) (in sostituzione del senatore Ciarrapico), PITTONI (*LNP*), POSSA (*PdL*), PROCACCI (*PD*), RUSCONI (*PD*), SOLIANI (*PD*) (in sostituzione del senatore Ceruti) e VITA (*PD*).

La proposta di nomina relativa al professor Sergio Benedetto è approvata, con 17 voti favorevoli e una scheda bianca.

La proposta di nomina del professor Andrea Bonaccorsi è approvata, con 18 voti favorevoli.

La proposta di nomina del professor Massimo Castagnaro è approvata, con 17 voti favorevoli e un astenuto.

La proposta di nomina relativa al professor Stefano Fantoni è approvata, con 17 voti favorevoli e un astenuto.

La proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris è approvata, con 18 voti favorevoli.

La proposta di nomina del professor Giuseppe Novelli è approvata, con 18 voti favorevoli.

Infine, la proposta di nomina della professoressa Luisa Ribolzi è approvata, con 18 voti favorevoli.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69» (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale osserva che l’atto in titolo dispone l’approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), sita a Firenze, dando attuazione a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2006. Ricorda infatti che l’articolo 1, commi 610-611, della predetta legge ha istituito l’Agenzia con lo scopo sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione europea e i processi di innovazione e di ricerca educativa, sopprimendo contestualmente gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE). Detta Agenzia doveva essere istituita con regolamento di delegificazione, al pari delle altre agenzie già vigenti, e nel frattempo il Ministero poteva nominare uno o più commissari straordinari. Precisa in particolare che a gennaio 2007 sono stati nominati tre commissari straordinari, il cui mandato, inizialmente previsto fino al 30 giugno 2007, è stato prorogato con successivi decreti fino al 31 dicembre 2009. Dopo questa data, a gennaio 2010 è stato nominato un solo commissario straordinario, in considerazione sia del ridotto lasso di tempo ancora occorrente per l’avvio dell’ordinaria attività dell’Agenzia sia dei rilievi espressi dalla Corte dei conti in sede di esame del decreto di proroga dei precedenti commissari straordinari. In proposito, riferisce che il mandato dell’attuale commissario straordinario è stato da ultimo prorogato fino al 31 agosto 2012 con il decreto «milleproroghe». Fa presente altresì che, secondo la legge istitutiva, la dotazione organica dell’ente doveva essere individuata nella misura del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE. Egli chiede peraltro chiarimenti al Governo circa la norma, contenuta anch’essa nel decreto «milleproroghe», che mantiene il soppresso INDIRE quale articolazione del sistema nazionale di valutazione scolastica.

Ricorda poi che, nelle more dell’adozione del regolamento istitutivo, la legge finanziaria per il 2007, a fini di contenimento della spesa, ha stabilito la soppressione di numerosi enti pubblici, o quanto meno la loro trasformazione con regolamenti da emanare entro il 31 ottobre 2009; in aggiunta a ciò il decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 26, cosiddetto «taglia-enti») ha disposto la soppressione automatica di tutti gli enti per i quali alla predetta data non fosse adottato il relativo regolamento di riordino. Segnala comunque che l’ANSAS, oggetto di questa disciplina, è

stata espressamente esclusa dalla applicazione di tali norme dall'articolo 27 della legge n. 69 del 2009, purché i regolamenti di riassetto fossero emanati entro il 31 dicembre 2009: si è in sostanza ampliato il termine a disposizione per l'istituzione dell'Agenzia ad opera del Ministero, anche perché detta scadenza risultava adempiuta con l'approvazione preliminare in Consiglio dei ministri, avvenuta il 17 dicembre 2009.

A questo punto, prosegue il relatore, si è aperta la fase dei pareri, sia della Conferenza unificata sia del Consiglio di Stato. Soffermandosi quindi sul contenuto dei due pareri, riferisce che la Conferenza unificata si è espressa negativamente sul provvedimento, in quanto non prevede un ruolo delle Regioni all'interno dell'Agenzia, la quale impatta su competenze regionali. Sul tema si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, che ha ricordato l'illegittimità costituzionale di disposizioni regolamentari statali nelle materie di competenza concorrente (quali l'istruzione), come affermato dalla Corte costituzionale, a meno che non sia ravvisabile una competenza dello Stato in sussidiarietà ascendente. Nel caso di specie, peraltro, la sussidiarietà ascendente è riconducibile alla dimensione europea degli interventi di sostegno all'autonomia scolastica ed alla promozione di misure di sistema nazionali, che vanno concepite in un quadro unitario. Inoltre, il Consiglio di Stato ha puntualizzato che l'Agenzia è stata istituita successivamente al nuovo assetto delineato dal Titolo V della Carta costituzionale e che i suoi fondamenti legislativi non sono mai stati dichiarati incostituzionali dalla Corte. Infine, non è irrilevante – a giudizio dell'organo consultivo – che il Legislatore l'abbia espressamente esclusa dall'applicazione del «taglia-enti», manifestando così la chiara intenzione di mantenerla in vita. Pertanto, il relatore fa notare che il Consiglio di Stato – registrando positivamente l'intenzione manifestata dal Governo in sede di Conferenza unificata di sottoporre l'organizzazione dell'ente ad una profonda revisione – ha ritenuto di esprimere un parere favorevole sull'atto, a condizione che le funzioni in materia di istruzione fossero esercitate in modo condiviso con le Regioni. In particolare, occorre che l'Agenzia attivi appositi strumenti di collaborazione e coordinamento a carattere generale, come ad esempio gli strumenti convenzionali, le intese e gli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che consentono uno svolgimento delle funzioni amministrative non invasivo delle competenze regionali.

Procede quindi alla disamina delle singole norme del regolamento, che si compone di 15 articoli e una tabella, segnalando che l'articolo 1 definisce la natura e la sede dell'Agenzia, provvista di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione. L'articolo 2 ne elenca le funzioni: sul punto, rileva che il Consiglio di Stato ha condizionato il proprio parere favorevole all'introduzione di un comma 3 secondo cui le funzioni in materia di istruzione e formazione tecnica superiore e di collaborazione con gli enti locali devono essere esercitate, ove necessario, mediante accordi con le Regioni e gli enti locali.

Dà poi conto dei successivi articoli 3 e 4 che prevedono, l'uno, gli indirizzi del Ministero e l'altro gli organi dell'Agenzia, quali il direttore generale, il comitato direttivo, il collegio dei revisori. Quanto al direttore generale, disciplinato dall'articolo 5, il Consiglio di Stato ha osservato che sarebbe opportuno limitare la possibilità di rinnovare l'incarico a due volte, onde non configurare un mandato troppo lungo. Ha inoltre segnalato alcuni refusi nei riferimenti normativi, con particolare riguardo all'articolo 6 sul comitato direttivo, che è nominato dal direttore generale e ha la stessa durata triennale di quest'ultimo. Il collegio dei revisori è invece formato da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Illustra inoltre l'articolo 8 sul potere regolamentare dell'Agenzia, che adotta regolamenti «interni» inerenti l'organizzazione, i quali sono sottoposti al controllo del Ministro, di concerto con l'Economia per il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e con la Pubblica amministrazione in riferimento a quello di organizzazione e funzionamento. Il Consiglio di Stato ha peraltro invitato il Ministero a valutare l'opportunità di limitare il controllo ministeriale ai soli aspetti di legittimità e non anche di merito.

Descrive altresì l'articolo 9 sulla composizione dell'Agenzia in quattro settori a livello centrale, mentre a livello periferico vi sono nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali. In merito, evidenzia che ad un settore è collocato un dirigente di seconda fascia in quanto preposto al coordinamento dei servizi amministrativi generali, mentre gli altri tre settori sono gestiti da tre responsabili di livello non generale, due dei quali individuati tra il personale con qualifica di ricercatore di primo livello e uno di tecnologo di primo livello. Detti soggetti compongono il summenzionato comitato direttivo.

Osserva indi che l'articolo 10 in materia di personale è strettamente collegato alla relazione tecnica, in quanto delinea le modalità di definizione e copertura della dotazione organica, secondo la tabella allegata. I successivi articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, i poteri di vigilanza del Ministro e il patrimonio dell'ente, mentre l'articolo 13 detta disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome.

Quanto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 14, segnala in particolare che la procedura di nomina del direttore generale è avviata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame e, nel momento in cui sono nominati i responsabili dei settori centrali, si pone fine alla gestione commissariale. In merito, ritiene opportuno aggiornare il riferimento normativo del comma 2, che menziona i commissari straordinari di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 2007, poi sostituiti nel 2010 – come si è detto – da un solo commissario straordinario.

Circa l'articolo 15 sulle abrogazioni, condivide il rilievo del Consiglio di Stato per cui non sembra corretta l'abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 258 del 1999: l'articolo 1 di quel decreto concerne l'IN-VALSI, già oggetto di autonoma disciplina, l'articolo 2 l'INDIRE, l'arti-

colo 3 le disposizioni comuni ai tre enti e l'articolo 4 il Museo della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci. Invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di specificare le norme oggetto di abrogazione, che presumibilmente dovrebbero riguardare gli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

258^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale

Il presidente GRILLO illustra succintamente i contenuti della proposta di indagine conoscitiva in titolo, sollecitata dal senatore Butti e da altri componenti della Commissione.

Nell'ambito dell'indagine, si prevede l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei vertici della Gestione Governativa Navigazione Laghi e degli assessori ai trasporti delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto. Sarà, peraltro, possibile lo svolgimento di eventuali sopralluoghi finalizzati all'acquisizione di elementi utili all'indagine.

La Commissione conviene, pertanto, di dare mandato al presidente Grillo di richiedere alla presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» (n. 307)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio scorso.

Il relatore MURA (*LNP*) illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, allegata al resoconto di seduta.

In particolare, tra le condizioni, si propone di anticipare il termine del 1° gennaio 2021, relativo all'applicazione della disciplina recata dal provvedimento, per quanto concerne la rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea. Altresì, si chiede che, per tutte le gallerie situate sulle autostrade in concessione appartenenti alla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, la Commissione Permanente per le Gallerie si avvalga dell'Ispettorato di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è finalizzato ad implementare l'obiettivo comunitario del dimezzamento degli incidenti stradali, individua come principale criticità un termine di attuazione eccessivamente lungo, in quanto protratto fino al 2021, termine che andrebbe invece anticipato al 1° gennaio 2016.

Inoltre, viene disposta l'immediata applicazione della normativa alle infrastrutture di interesse comunitario – ossia, sostanzialmente, le autostrade – che, tuttavia, sono proprio le reti di viabilità già sufficientemente conformi agli *standards* di sicurezza. Sarebbe, quindi, auspicabile estendere l'applicazione del provvedimento alla viabilità urbana.

In merito, poi, al ruolo dell'Ispettorato di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, andrebbero attivati i meccanismi volti a garantirne l'effettiva autonomia funzionale rispetto all'Anas.

Da ultimo, sarebbe opportuno recepire nel provvedimento i rilievi formulati, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di distanza minima degli alberi dal ciglio della strada, oltre che sull'obbligo di installazione di barriere protettive.

Il relatore MURA (*LNP*), ritenendo condivisibili i suggerimenti formulati dal collega Filippi, riformula la propria proposta di parere in un nuovo testo, allegato al resoconto di seduta, al fine di recepire i rilievi testé sollevati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel ringraziare il Relatore per l'attenzione dimostrata, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla nuova proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, avanzata dal Relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie» (n. 309)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio scorso.

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, allegata al resoconto di seduta.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal Relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri» (n. 311)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio scorso.

Il relatore BORNACIN (*PdL*) propone alla Commissione l'approvazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (n. 313)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il presidente GRILLO avverte che, sul provvedimento in titolo, sono state presentate tre proposte di parere allegate al resoconto di seduta: la prima da parte del Relatore Butti; la seconda, a prima firma del senatore Vimercati, da parte dei Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori; la terza da parte del senatore Menardi.

Il relatore BUTTI (*PdL*), nell'illustrare la propria proposta di favorevole con condizioni e un'osservazione, sottolinea come gran parte del parere sia dedicato alla struttura dell'Agenzia per la regolamentazione del settore postale, in modo da favorirne l'effettiva autonomia rispetto al Governo. In particolare, si propone, tra le condizioni, che la nomina dei vertici dell'Agenzia sia subordinata al parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, delle Commissioni parlamentari competenti.

Altresì, si impone la pubblicazione annuale della quantificazione dell'onere del servizio postale universale.

Per quanto riguarda, poi, la definizione del servizio universale, si esclude dalla riserva in favore di Poste Italiane S.p.A. l'attività di notificazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice della strada.

Per quanto concerne l'obbligo di rispettare la contrattazione collettiva di lavoro, viene consentito ai concorrenti di Poste Italiane di applicare contratti collettivi di lavoro diversi da quello del settore postale.

Vengono poi introdotti dei correttivi volti ad ancorare la determinazione delle tariffe per le prestazioni del servizio universale al miglioramento della qualità offerta.

In conclusione, dopo aver ringraziato il Governo per la disponibilità a recepire i miglioramenti sull'autonomia funzionale dell'Agenzia, sottolinea come la proposta di parere testé illustrata rappresenti il tentativo di recepire gran parte dei suggerimenti emersi nel corso delle audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) evidenzia che, in merito al ruolo dell'Agenzia, la proposta del Relatore, pur rappresentando un passo in avanti, resta comunque insufficiente, permanendo in capo all'Esecutivo il potere di nomina dei vertici, mentre sarebbe di gran lunga più opportuno affidare le prerogative di regolamentazione ad un'*authority* indipendente, come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Altresì, il servizio postale universale andrebbe definito in maniera più stringente, escludendo, a titolo esemplificativo, dal relativo perimetro l'invio di corrispondenza in grandi quantità (cosiddetto *bulk mail*).

Relativamente all'affidamento del servizio universale, l'affidamento diretto a Poste Italiane è condivisibile per il primo quinquennio, ma, successivamente, dovrebbe farsi ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, in linea con un effettivo processo di liberalizzazione: al riguardo, la proposta di parere del Relatore risulta peggiorativa, in quanto l'affidamento diretto a Poste Italiane è previsto addirittura per quindici anni.

Il presidente GRILLO (*PdL*) sottolinea positivamente come la proposta del Relatore sia utile a garantire un'effettiva e forte autonomia dell'Agenzia rispetto al Governo.

Il senatore MENARDI (*FLI*), dopo aver illustrato la propria proposta di parere, annuncia comunque il proprio voto favorevole alla proposta del Relatore, in considerazione dei progressi registrati sia con riguardo all'autonomia ed indipendenza dell'Agenzia sia in merito alla contrattazione collettiva di lavoro da applicarsi ai dipendenti degli operatori alternativi a Poste Italiane.

Il senatore MUSSO (*Misto*), pur apprezzando lo spirito costruttivo del parere del Relatore, reputa tuttavia opportuno, ai fini del rafforzamento dell'autonomia dell'Agenzia, riformulare il comma 9, primo periodo, del nuovo articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, inserendovi il divieto di riconfermare per un secondo mandato i vertici dell'Agenzia stessa.

Inoltre, evidenzia come l'autonomia dell'Agenzia possa risultare compromessa dal conferimento al solo Governo del potere di revoca degli organi dirigenziali, come disposto dal comma 11 del nuovo articolo 2 del decreto n. 261.

Il relatore BUTTI (*PdL*), al fine di venire incontro ai rilievi del collega Musso, modifica la propria proposta di parere in un nuovo testo, allegato al resoconto, in cui si prevede il divieto di confermare per un secondo mandato gli organi dell'Agenzia, nonché l'obbligo per il Governo, prima di procedere all'eventuale revoca del direttore e degli organi di vertice, di sentire le competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore MUSSO (*Misto*), alla luce dei correttivi apportati, annuncia il proprio voto di astensione sulla nuova proposta di parere del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dopo aver svolto alcune considerazioni sul costo del servizio postale universale, reputa insufficiente la proposta di parere del Relatore, in quanto l'affidamento ad un'Agenzia dei poteri di regolamentazione risulta incoerente rispetto alle esigenze di un effettivo processo di liberalizzazione.

Altresì, non risulta per nulla convincente l'affidamento diretto a Poste Italiane del servizio universale attraverso la formula del «5+5+5», senza la contestuale previsione di una verifica al termine del primo quinquennio.

Alla luce di tali considerazioni, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta del Relatore.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta del Relatore Butti.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni e una osservazione, avanzata dal Relatore Butti.

Risulta, pertanto, preclusa la votazione della proposta alternativa di parere a prima firma del senatore Vimercati e quella del senatore Menardi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avvisa che la seduta già convocata per domani, giovedì 17 febbraio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 307

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» (Atto del Governo n. 307),

ritenuto pienamente condivisibile l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;

ritenuto, peraltro, che in diversi punti il testo del provvedimento debba essere migliorato per garantire che il perseguimento dell'obiettivo generale sopra richiamato non vada a scapito delle esigenze di chiarezza, omogeneità e stabilità del quadro normativo e dell'azione amministrativa delle amministrazioni coinvolte, dalle quali dipende, in misura non irrilevante, la ripresa e lo sviluppo di un settore fondamentale dell'economia italiana come quello attinente alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture;

tenuto conto, infine, che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce di fatto alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina, come codice delle buone prassi, anche alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea, ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei;

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) sia anticipato il termine del 1° gennaio 2021 previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;

2) ferma restando la previsione generale di cui al comma 5 dell'articolo 1, secondo la quale la disciplina introdotta dal provvedimento non si applica alle gallerie stradali di cui al decreto legislativo n. 264 del 2006, si introduca una modifica all'articolo 11, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 264 del 2006 prevedendo che per tutte le gallerie situate sulle autostrade in concessione, appartenenti alla rete transeu-

ropea ricadente nel territorio nazionale, la Commissione Permanente per le Gallerie si avvale dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA);

3) al fine di evitare incongruenze e sovrapposizioni tra il piano triennale di misure correttive previsto dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame, da un lato, e gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti a legislazione vigente, dall'altro, sia chiarito, attraverso opportuna riformulazione del comma, che il piano di misure correttive costituisce un elenco di priorità degli interventi che risultano necessari a seguito dei controlli e delle visite in loco, di cui tenere conto ai fini della predisposizione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione già esistenti;

4) allo scopo di evitare incongruenze e sovrapposizioni fra le diverse autorità amministrative coinvolte nelle attività di raccolta e di elaborazione dei dati di incidentalità, si modifichi l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame prevedendo che l'organo competente riporta nella propria relazione i dati relativi all'incidente stradale raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali, su ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea, secondo la reportistica di cui all'allegato IV del provvedimento in esame;

5) all'articolo 12, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, sia chiarito, attraverso opportuna riformulazione del comma, che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 dello schema, la linea guida di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3699 del 2001 continuano a non avere carattere cogente, ma seguitano a costituire norme di riferimento (buone prassi) in materia di sicurezza delle strade;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 3, prevedendo che i controlli di cui all'articolo 4, comma 1, sono esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è approvato il progetto preliminare;

b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea;

c) valuti il Governo l'opportunità di definire in tempi più rapidi la disciplina prevista all'articolo 9, comma 1, in materia di formazione dei controllori;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure per l'adeguamento tariffario della rete stradale a pedaggio, sia specificatamente indicata la quota di adeguamento della tariffa derivante dalla realizzazione da parte delle società concessionarie del com-

plesso degli interventi per implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali previsti dal presente decreto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 307

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» (Atto del Governo n. 307),

– ritenuto opportuno anticipare, per quanto possibile, e auspicabilmente al 1° gennaio 2016, il termine del 1° gennaio 2021, previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;

– ritenuto pienamente condivisibile l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;

– ritenuto, peraltro, che in diversi punti il testo del provvedimento debba essere migliorato per garantire che il perseguimento dell'obiettivo generale sopra richiamato non vada a scapito delle esigenze di chiarezza, omogeneità e stabilità del quadro normativo e dell'azione amministrativa delle amministrazioni coinvolte, dalle quali dipende, in misura non irrilevante, la ripresa e lo sviluppo di un settore fondamentale dell'economia italiana come quello attinente alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture;

– tenuto conto, infine, che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce, di fatto, alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina, come codice delle buone prassi, anche alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea, ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) sia anticipato il termine del 1° gennaio 2021, previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;

b) ferma restando la previsione generale di cui al comma 5 dell'articolo 1, secondo la quale la disciplina introdotta dal provvedimento non si applica alle gallerie stradali rientranti nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 264 del 2006, si introduca una modifica all'articolo 11, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 264 del 2006, prevedendo che, per tutte le gallerie situate sulle autostrade in concessione, appartenenti alla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, la Commissione Permanente per le Gallerie si avvalga dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA), del quale va garantita l'autonomia;

c) al fine di evitare incongruenze e sovrapposizioni tra il piano triennale di misure correttive previsto dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame, da un lato, e gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti a legislazione vigente, dall'altro, sia chiarito, attraverso l'opportuna riformulazione del comma, che il piano di misure correttive costituisca un elenco di priorità degli interventi che risultano necessari, a seguito dei controlli e delle visite *in loco*, di cui tenere conto ai fini della predisposizione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione già esistenti;

d) allo scopo di evitare incongruenze e sovrapposizioni fra le diverse autorità amministrative coinvolte nelle attività di raccolta e di elaborazione dei dati di incidentalità, si modifichi l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame, prevedendo che l'organo competente riporti nella propria relazione i dati relativi all'incidente stradale raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali, su ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea, secondo la reportistica di cui all'allegato IV del provvedimento in esame;

e) all'articolo 12, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, sia chiarito, attraverso l'opportuna riformulazione del comma, che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 dello schema, le linee guida di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3699 del 2001 continuino a non avere carattere cogente, ma seguitino a costituire norme di riferimento (*buone prassi*) in materia di sicurezza delle strade;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 3, prevedendo che i controlli di cui all'articolo 4, comma 1, siano esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia stato approvato il progetto preliminare;

b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea;

c) valuti il Governo l'opportunità di definire in tempi più rapidi la disciplina prevista all'articolo 9, comma 1, in materia di formazione dei controllori;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure per l'adeguamento tariffario della rete stradale a pedaggio, sia specificatamente indicata la quota di adeguamento della tariffa derivante dalla realizzazione, da parte delle società concessionarie, del complesso degli interventi per implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali previsti dal presente decreto;

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 309

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie» (Atto del Governo n. 309),

– valutato positivamente lo schema di decreto legislativo che, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea n. 110 del 2008, apporta varie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 162 del 2007 («Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»), con lo scopo di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie;

– considerato che comma 6 dell'articolo 2 inserisce nel decreto legislativo n. 162 del 2007 un nuovo articolo 9-bis, dedicato alla manutenzione dei veicoli. Per effetto di tale novella, a ciascun veicolo verrà assegnato – prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete – un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel Registro Nazionale delle Immatricolazioni (RIN) istituito presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria; tale soggetto dovrà assicurare che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza, mediante un sistema di manutenzione, e dovrà effettuare direttamente la manutenzione oppure affidarla ad officine di manutenzione qualificate. Per quanto riguarda i carri merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione dovrà essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo una procedura conforme alla normativa europea;

– ritenuto che l'articolo 3 – recante una norma transitoria sul sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci – prevede che, nelle more dell'entrata in vigore di un apposito regolamento europeo, venga emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, per disciplinare il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione. In particolare, tale decreto dovrà fissare i requisiti e le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, nonché determinare le tariffe a carico degli organismi di certificazione per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– risulta opportuno riformulare il comma 7 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 162 del 2007 – inserito dal menzionato articolo 2, comma 6, del provvedimento in esame – chiarendo che le misure alternative attivabili dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, ai fini dell'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione, potranno essere concesse per tutte le tipologie di veicoli indicati nel comma 7 e non soltanto per quelli di cui alla lettera *c*) del medesimo comma;

– appare opportuno riformulare il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto, per chiarire che le norme transitorie contenute nell'apposito decreto interministeriale – e quindi vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunitario – dovranno essere quelle relative ai requisiti degli organismi di certificazione, alle modalità di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) dei carri merci, ai requisiti e compiti degli ECM, nonché alle modalità di rilascio e rinnovo del certificato di ECM e alla relativa validità. Invece, occorre chiarire l'efficacia «a regime» delle disposizioni concernenti le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti organismi per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (Atto del Governo n. 313),

premesso che:

la direttiva porta a compimento il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39/CE, rispettivamente recepite nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n. 384;

la disciplina dell'Unione europea ha infatti definitivamente fissato al 31 dicembre 2010 la completa liberalizzazione del mercato postale, assecondando le spinte evolutive che già da anni hanno contrassegnato il settore. Tale processo comporterà l'attivazione di importanti procedure in materia di definizione e affidamento del servizio universale, di apertura del mercato, di rafforzamento delle funzioni di regolamentazione, vigilanza e controllo;

in questo contesto appare in primo luogo opportuno rafforzare i requisiti di indipendenza dell'autorità di regolamentazione nazionale non soltanto rispetto agli operatori del settore, ma anche ai soggetti istituzionali, in considerazione del fatto che il fornitore del servizio universale è di proprietà pubblica;

occorre pertanto introdurre apposite disposizioni concernenti gli organi dell'autorità, che prevedano un vertice collegiale, la cui nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, e una specifica disciplina in materia di durata e rinnovabilità dell'incarico, incompatibilità, decadenza e revoca del direttore generale e dei membri del consiglio direttivo, in modo da escludere che possano essere sostituiti nel momento in cui entra in carica un nuovo Governo;

occorre altresì sopprimere la previsione per cui sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale le notificazioni delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, dal momento che tale servizio già oggi risulta affidato a operatori diversi dal fornitore del servizio universale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:*

«6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti a valere sulle risorse di cui al comma 18.

9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le

modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 no-

vembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2) all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso».

3) all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera b);

4) all'articolo 18-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come inserito dal comma 14 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere le parole: «di riferimento».

5) all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile».

6) all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello

sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità»;

e con la seguente osservazione:

1) valuti il Governo l'opportunità di precisare, relativamente alla determinazione delle tariffe per le prestazioni rientranti nel servizio universale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 10 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, che si tenga conto anche del miglioramento della qualità dei servizi, a tal fine prevedendo apposite forme di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

nonché, sotto il profilo del coordinamento formale, con le seguenti ulteriori condizioni:

1) *al comma 2 dell'articolo 6, nonché ai commi 3 e 5 dell'articolo 23, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come, rispettivamente, modificato e sostituito dal comma 6 e dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: «del presente decreto» ovvero «del presente decreto legislativo» con le seguenti: «del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE»;*

2) *al comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 10,» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 18,»;

b) sostituire le parole: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 9,» con le seguenti: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b)»;

3) *all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 7-quinquies, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a)»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 16»;

4) al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: «e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2» con le seguenti: «e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (Atto del Governo n. 313),

premessi che:

la direttiva porta a compimento il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39/CE, rispettivamente recepite nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n. 384;

la disciplina dell'Unione europea ha infatti definitivamente fissato al 31 dicembre 2010 la completa liberalizzazione del mercato postale, assecondando le spinte evolutive che già da anni hanno contrassegnato il settore. Tale processo comporterà l'attivazione di importanti procedure in materia di definizione e affidamento del servizio universale, di apertura del mercato, di rafforzamento delle funzioni di regolamentazione, vigilanza e controllo;

in questo contesto appare in primo luogo opportuno rafforzare i requisiti di indipendenza dell'autorità di regolamentazione nazionale non soltanto rispetto agli operatori del settore, ma anche ai soggetti istituzionali, in considerazione del fatto che il fornitore del servizio universale è di proprietà pubblica;

occorre pertanto introdurre apposite disposizioni concernenti gli organi dell'autorità, che prevedano un vertice collegiale, la cui nomina sia sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, e una specifica disciplina in materia di durata e rinnovabilità dell'incarico, incompatibilità, decadenza e revoca del direttore generale e dei membri del consiglio direttivo, in modo da escludere che possano essere sostituiti nel momento in cui entra in carica un nuovo Governo;

occorre altresì sopprimere la previsione per cui sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale le notificazioni delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, dal momento che tale servizio già oggi risulta affidato a operatori diversi dal fornitore del servizio universale,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:*

«6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti a valere sulle risorse di cui al comma 18.

9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza, il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata

dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva,

di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si

provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2) *all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso»

3) *all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera b);*

4) *all'articolo 18-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come inserito dal comma 14 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere le parole: «di riferimento»*

5) *all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile».

6) *all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di

attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità»;

e con la seguente osservazione:

1) valuti il Governo l'opportunità di precisare, relativamente alla determinazione delle tariffe per le prestazioni rientranti nel servizio universale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 10 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, che si tenga conto anche del miglioramento della qualità dei servizi, a tal fine prevedendo apposite forme di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

nonché, sotto il profilo del coordinamento formale, con le seguenti ulteriori condizioni:

1) *al comma 2 dell'articolo 6, nonché ai commi 3 e 5 dell'articolo 23, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come, rispettivamente, modificato e sostituito dal comma 6 e dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: «del presente decreto» ovvero «del presente decreto legislativo» con le seguenti: «del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE»;*

2) *al comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 10,» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 18,»;

b) sostituire le parole: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 9,» con le seguenti: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b)»;

3) *all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 7-quinquies, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a)»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 16»;

4) *al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: «e comunque non oltre tre mesi*

dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2» *con le seguenti*: ««e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI VIMERCATI, DONAGGIO, Marco FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA E DE TONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (Atto del Governo n. 313),

considerato che

lo schema di decreto in commento presenta profili di criticità e difformità rispetto alla disciplina comunitaria e alle regole a tutela della concorrenza in relazione a vari aspetti tra i quali il principale è la costituzione di un'Agenzia quale ente regolatore del settore che non risulta caratterizzata dai necessari requisiti di indipendenza sostanziale, così come richiesto dal diritto comunitario, e di indipendenza della proprietà, come prescritto dalla direttiva 2008/6/CE, che contiene un esplicito riferimento alla «piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo»;

ulteriori profili di criticità presenti nello schema di decreto sono relativi alle disposizioni del servizio universale, in particolare per ciò che riguarda le regole di affidamento e finanziamento del servizio stesso;

rilevato che, in relazione alla costituzione di un'Agenzia a legislazione vigente la regolamentazione del settore postale è attribuita alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico, sebbene il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il controllante dell'*incumbent* postale, Poste Italiane Spa;

tale anomalia ha determinato l'apertura della procedura di infrazione in sede europea n. 2009/2149 nei confronti dell'Italia. La stessa infrazione era stata contestata alla Francia, rea di aver affidato al Ministero le funzioni regolamentazione del proprio mercato postale, ed è stata chiusa in seguito al trasferimento di tali competenze alla Authority per le comunicazioni elettroniche, l'attuale ARCEP;

il decreto in commento affida, invece, nuovamente le funzioni di regolazione del mercato postale ad un'Agenzia sottoposta al controllo incrociato – proprietà/vigilanza – del potere esecutivo, non garantendo i necessari requisiti di indipendenza sostanziale, così come richiesto dal diritto comunitario;

emerge infatti che le regole di funzionamento dell'Agenzia, come disposto dallo schema di decreto, prevedono stringenti poteri di indirizzo del Governo, primo fra tutti il potere di nomina del direttore generale, al quale risulta applicabile la disciplina del cosiddetto «*spoil system*», non garantendo quella necessaria indipendenza dagli operatori postali in virtù della partecipazione pubblica totalitaria alla società Poste italiane che è il fornitore del servizio universale e che, di fatto, occupa una posizione dominante nella gran parte dei mercati di servizi postali;

anche la struttura organizzativa e le funzioni affidate all'Agenzia denotano la mancanza di indipendenza, laddove è previsto un ruolo centrale del Ministero dello sviluppo economico nel definire l'assetto organico dell'Agenzia, in termini di risorse e personale e, con riferimento alle funzioni, è prevista la possibilità che i compiti di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e di quelli derivanti da licenze e autorizzazioni possano essere svolti dall'Agenzia anche avvalendosi degli organi territoriali del ministero dello sviluppo economico;

l'indipendenza del regolatore postale è centrale per una effettiva liberalizzazione del settore, laddove si consideri che all'Agenzia saranno affidati anche poteri relativi all'adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

permane, pertanto, concretamente il rischio che si possa giungere a un accertamento formale, mediante sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario;

rilevato inoltre che, in relazione alle disposizioni in materia di servizio universale, emergono perplessità con riferimento alle modalità di affidamento, all'area del servizio stesso, alla permanenza di un ambito di riserva e alle modalità di finanziamento;

per quel che riguarda l'area del servizio,

si rileva che, a fronte della possibilità concessa dalla direttiva 2008/6/CE di escludere dal servizio universale i pacchi postali oltre i 10 Kg, lo schema di decreto indica il limite massimo previsto dalla fonte comunitaria, pari a 20 Kg, comportando un onere addizionale per il fornitore del servizio universale che ricade sugli operatori concorrenti attraverso il previsto meccanismo di compensazione finanziaria;

inoltre viene ancora ricompreso nel servizio universale la cosiddetta *bulk mail*, ossia l'invio di posta massiva. A riguardo, si segnala che la *bulk mail* costituisce un servizio già reso da diversi operatori concorrenti di Poste italiane e che la domanda di tale servizio è prerogativa di soggetti business e non delle fasce deboli che il servizio universale consente di tutelare, i quali hanno la capacità di negoziare sul mercato postale tariffe assai scontate; tale esclusione porterebbe un risparmio di 78 milioni di euro l'anno;

allo stesso modo appare poco coerente con l'obiettivo di riduzione dell'onere del servizio universale la scelta di escludere dal perimetro la pubblicità diretta per corrispondenza solo a partire dal 1° giugno 2012; come illustrato in audizione dai soggetti operanti nel settore postale, il Ministero dello sviluppo economico ha stimato che tale esclusione consentirebbe di risparmiare 381 milioni di euro l'anno, una parte dei quali sono finanziati attraverso la fiscalità generale;

a riguardo si sottolinea come, riducendo l'ambito del servizio universale, si limiterebbero gli effetti restrittivi connessi ai benefici fiscali IVA a vantaggio del fornitore del servizio universale;

per quel che riguarda le modalità di affidamento del servizio universale la direttiva 97/67/CE modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, consente di modulare il servizio universale al fine di renderlo accessibile agli operatori concorrenti e di utilizzare forme di affidamento pienamente competitive di evidenza pubblica;

tuttavia, nello schema di decreto si rileva due forme di incompatibilità, relative in primo luogo ai criteri di affidamento del servizio universale, ed in secondo luogo nella previsione di affidarlo in via diretta all'*incumbent* per 5 anni rinnovabili altri due volte;

in particolare, lo schema di decreto introduce un nuovo criterio per la selezione del soggetto fornitore del servizio universale che rischia di limitare la competitività e l'apertura del mercato postale, ovvero gli eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico;

si evidenzia inoltre come la previsione contenuta nella Direttiva di designare una o più imprese come fornitori del servizio universale, per distribuire merci diverse e o coprire diverse aree di riferimento, non sia stata presa in considerazione dallo schema di decreto, che continua a basarsi sul un concetto di servizio universale monolitico;

per queste ragioni, la previsioni di affidare all'*incumbent* l'intero servizio universale per via diretta, senza selezione dell'operatore designato tramite gare di evidenza pubblica, per 5 anni rinnovabili per ulteriori 10 anni, sembra scontrarsi con i principi di apertura del mercato alla concorrenza richiamati dalla Direttiva;

per quel che riguarda le modalità di finanziamento del servizio universale da parte degli operatori di settore si ritiene che, così come indicato dalla Autorità garante delle concorrenza e del mercato nel parere sul recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali, la previsione di un obbligo di contribuzione al fondo compensativo per il servizio universale anche per i soggetti titolari di autorizzazione generale contenuta nello schema di decreto non trovi giustificazione nelle ragioni sottostanti la contribuzione allo stesso fondo né tanto meno nella normativa comunitaria, la quale prevede un obbligo di contribuzione al fondo solo per i soggetti titolari di licenza individuale che svolgono servizi rientranti in quello universale;

per quel che riguarda la permanenza di un ambito di riserva

si ritiene che il mantenimento della riserva per gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e per le notificazioni a mezzo posta per violazioni del Codice della strada non sia giustificabile in un contesto liberalizzato in cui già da tempo varie pubbliche amministrazioni hanno posto a gara i servizi di notifica attraverso messo notificatore, ritenendo quindi che gli operatori alternativi a Poste siano altrettanto affidabili;

infine considerato che il decreto in oggetto assume un rilievo notevole anche per l'utenza del servizio in particolare per quel che attiene alla determinazioni delle tariffe massime delle prestazioni rientranti nel servizio universale, ai reclami e alle procedure non giurisdizionali di risoluzione di controversie:

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

venga modificato lo schema di recepimento della direttiva, con l'individuazione di un regolatore indipendente dotato di un elevato grado di esperienza che conduca la liberalizzazione del settore e consenta l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea. Tale regolatore deve essere individuato in una delle autorità di garanzia e regolamentazione esistenti, prevedendo le opportune integrazioni di competenze. In particolare si ritiene che le competenze di regolazione e vigilanza sui servizi postali debbano essere attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale attribuzione, inoltre, si configura come operazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, laddove venissero estesi anche al settore postale i vigenti meccanismi di autofinanziamento delle autorità gravanti sugli operatori del mercato.

si limiti il servizio universale esclusivamente a quei servizi essenziali che l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale con particolare riferimento agli invii di corrispondenza in grandi quantità (bulk mail), agli invii di pubblicità diretta per corrispondenza e all'invio di pacchi postali;

in relazione all'affidamento all'*incumbent* della fornitura del servizio universale si modifichi la previsione contenuta nello schema di decreto all'articolo 23 comma 2, disponendo l'affidamento all'*incumbent* solo per i primi 5 anni, scaduti i quali si procede all'affidamento del servizio con procedure di evidenza pubblica;

si sopprima l'obbligo di contribuzione al Fondo di compensazione degli oneri del Servizio Universale per i titolari di autorizzazioni generali sopprimendo all'articolo 1, comma 8 la lettera *b*); in ogni caso si preveda l'esclusione dall'obbligo di contribuzione al fondo compensativo per gli operatori nuovi entranti almeno fino al raggiungimento di una determinata quota di mercato al fine di evitare barriere all'ingresso anticoncorrenziali;

si prevedano tempi certi e ravvicinati per l'eliminazione graduale dell'ambito di riserva previsto all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente schema di decreto all'articolo 1 comma 4;

si preveda, in relazione al novellato articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recato dall'articolo 1 comma 10 del decreto in commento, laddove si dispone che «le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza» anche l'introduzione di meccanismi legati a miglioramenti della qualità dei servizi e la previa consultazione delle Associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

si preveda, in relazione al novellato articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recato dall'articolo 1 comma 11 del decreto in commento in materia di reclami, il collegamento delle disposizioni ivi previste con la Carta dei servizi, al fine di consentire che le relative procedure siano adottate con il coinvolgimento delle Associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

e con la seguente osservazione

in relazione all'esenzione IVA per i prodotti rientranti nella nozione di servizio universale, valuti il Governo la possibilità di una revisione della normativa in materia finalizzata ad aumentare il grado di effettiva concorrenza sul mercato postale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE MENARDI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (Atto del Governo n. 313),

considerato che

A) in merito agli aspetti inerenti l'istituzione di un regolatore del settore postale

1. conseguire l'obiettivo di una reale ed effettiva liberalizzazione del settore postale richiede la presenza di un regolatore in grado di esercitare in modo indipendente alcune fondamentali funzioni di regolamentazione, tra le quali quelle importantissime in materia tariffaria, di accesso alla rete postale e quindi di promozione della concorrenza nel mercato dei servizi postali;

2. la direttiva 2008/06/CE ha modificando l'articolo 22 della precedente direttiva 97/67/CE stabilendo così che la piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione delle attività inerenti alla proprietà o al controllo rappresentano un fondamentale requisito per la costituenda Autorità di regolamentazione del settore postale, e ciò è stato fatto rilevare anche dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nel corso dell'audizione formale presso questa Commissione il 2 febbraio 2011;

3. la legislazione vigente in materia di mercato dei servizi postali, e per la precisione il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 che recepisce la direttiva 97/67/CE sullo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e sul miglioramento della qualità del servizio, all'articolo 2, comma 2 attribuisce le funzioni di regolatore del settore postale alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale presso il Ministero dello sviluppo economico;

4. lo Stato italiano risulta a oggi essere l'unico proprietario del principale operatore del settore postale nel nostro paese, Poste Italiane S.p.A., atteso che attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne detiene il 100 per cento del pacchetto azionario;

5. la contemporanea attribuzione delle funzioni di proprietario e regolatore in capo allo Stato italiano è stata considerata anomala in base alla vigente normativa europea, e ha determinato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2009/2149);

6. la proposta di decreto all'articolo 1, comma 2, prevede il passaggio delle relative competenze dalla direzione generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico a una entità giuridicamente distinta dal medesimo Ministero e di nuova costituzione la quale assume il ruolo di Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;

7. le regole di funzionamento dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale disposte dallo schema di decreto attribuiscono al governo poteri di indirizzo molto rilevanti e stringenti per la stessa Agenzia, in primis la nomina del direttore generale;

B) in merito agli aspetti inerenti i contenuti, le modalità di affidamento e il finanziamento del servizio postale universale.

1. lo schema di decreto indica in 20 chilogrammi il peso massimo dei pacchi postali inclusi nel servizio universale, laddove la direttiva 2008/6/CE consente invece la possibilità di escludere dal medesimo servizio universale i pacchi postali di peso superiore a 10 chilogrammi;

2. viene incluso nel servizio universale l'invio di posta massiva (cosiddetta *bulk mail*), sebbene tale tipo di servizio è domandato prevalentemente da clienti di categoria business e non da quelle categorie (singoli individui, famiglie) che più necessitano della tutela garantita dal servizio universale stesso; tra l'altro, i clienti di categoria business anche senza la tutela del servizio universale riescono in condizioni normali a spuntare tariffe scontate dai fornitori dei servizi postali dati i volumi di domanda che essi esprimono sul mercato;

3. la pubblicità diretta per corrispondenza viene esclusa dagli obblighi di servizio universale soltanto a partire dal 1 giugno 2012;

4. nello schema di decreto il governo continua a privilegiare il concetto di servizio universale monolitico, affidato cioè a un unico operatore, laddove invece la nuova direttiva 2008/6/CE ha modificato la precedente direttiva 97/67/CE proprio nel senso di consentire l'accesso alla fornitura del servizio universale a più operatori concorrenti e di privilegiare forme di affidamento competitive di evidenza pubblica, intraprendendo in modo ancora più evidente la direzione di una maggiore e migliore concorrenza nel settore;

5. per l'affidamento del servizio universale lo schema di decreto contempla anzitutto con l'entrata in vigore del medesimo decreto il servizio viene concesso con affidamento diretto, per una durata di cinque anni, rinnovabile per due volte cioè per altri dieci anni, all'operatore incumbente Poste Italiane S.p.A., e in secondo luogo, nella definizione dei criteri per le future selezioni con evidenza pubblica, introduce una serie di requisiti preferenziali del fornitore tra i quali figurano anche gli eventuali progressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico;

6. il decreto introduce l'obbligo di contribuzione al fondo compensativo per il servizio universale anche a carico dei titolari di autorizzazione generale, laddove la normativa comunitaria prevede l'obbligo di

contribuzione solo per i titolari di licenza individuale svolgenti servizi inclusi in quello universale;

rileva che

A) in merito agli aspetti inerenti l'istituzione di un regolatore del settore postale

1. l'ipotesi di costituzione di una agenzia di regolamentazione del settore postale prospettata nello schema di decreto in esame non rispetta i requisiti richiesti dalla normativa europea in capo al regolatore indipendente di settore. Infatti, sempre secondo quanto emerge dallo schema di decreto, la medesima agenzia risulterebbe sì indipendente sotto il profilo funzionale, dotata di autonomia nell'organizzazione, nell'operatività e nella gestione delle risorse umane e finanziarie, ma resterebbe comunque priva di indipendenza sostanziale, visto che nell'ipotesi disegnata dal decreto manca il requisito prescritto dalla direttiva 2008/6/CE circa la necessità di una piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti la proprietà e il controllo. La costituenda agenzia sarebbe infatti sottoposta al controllo del potere esecutivo sia dal punto di vista della proprietà sia da quello della vigilanza;

2. ancora con riguardo alla mancanza del requisito di indipendenza sostanziale, si sottolinea il fatto che essendo il direttore generale dell'Agenzia di nomina governativa ad esso sarebbe applicabile la disciplina dello *spoil system*, il che per definizione lo rende dipendente dal gradimento e dalla volontà dell'esecutivo, e ciò per l'appunto non garantirebbe la necessaria indipendenza del regolatore dall'operatore dominante del settore postale (Poste Italiane S.p.A.), che come si è osservato al punto 4 delle considerazioni, è totalmente partecipato dallo Stato italiano;

3. sempre con riguardo alla mancanza di indipendenza sostanziale si richiama infine il fatto che il Ministero dello sviluppo economico possiede un ruolo di peso nella definizione dell'assetto organico, delle risorse e del personale dell'Agenzia, e per di più, con riferimento alle funzioni è previsto che la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di servizio universale a carico del fornitore e degli obblighi derivanti da licenze e autorizzazioni possa essere svolta dall'Agenzia avvalendosi delle strutture e degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico;

4. in merito a quanto sottolineato nei precedenti punto 1, 2 e 3 dei rilievi, si ricorda che il medesimo tipo di infrazione contestato in sede europea all'Italia, nel recente passato era stato già contestato alla Francia per avere affidato a un Ministero le funzioni di regolazione del mercato postale, e il superamento dell'infrazione nel caso francese si è reso possibile solo dopo che le predette funzioni sono state trasferite in capo alla preesistente Authority indipendente per le comunicazioni elettroniche;

5. pertanto permane il rischio concreto di inosservanza da parte dello Stato degli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario in materia di indipendenza del regolatore del settore postale, e di un accertamento formale con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

B) in merito agli aspetti inerenti i contenuti, le modalità di affidamento e il finanziamento del servizio postale universale.

1. i principali profili di criticità presenti nello schema di decreto riguardano le disposizioni sulle procedure di affidamento del servizio universale, in merito alle quali si deve rilevare che le medesime procedure rischiano di limitare l'apertura e la concorrenza del mercato dei servizi postali; in particolare la previsione di affidamento all'operatore incombenente dell'intero servizio universale per via diretta, per 5 anni rinnovabili per ulteriori 10 anni, sembra scontrarsi con i principi di apertura del mercato richiamati dalla direttiva europea;

2. la fissazione a 20 chilogrammi del peso massimo dei pacchi postali rientranti nel servizio universale comporta oneri addizionali a carico del fornitore del servizio universale, oneri che possono di conseguenza ricadere anche sugli operatori concorrenti attraverso il previsto meccanismo di compensazione finanziaria previsto dalla contribuzione al fondo per il servizio universale, configurando così una sorta di distorsione della concorrenza;

3. l'inclusione della posta massiva negli obblighi di servizio universale non sembra avere alcuna valida giustificazione, così come non sembra opportuna l'esclusione dal medesimo servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza solo a partire dal 1 giugno 2012; e ciò ancor più alla luce del fatto che, secondo stime dello stesso Ministero dello sviluppo economico, l'inclusione della *bulk mail* costa all'erario circa 78 milioni di euro all'anno, e l'esclusione immediata della pubblicità diretta per corrispondenza dagli obblighi di servizio universale farebbe risparmiare 381 milioni di euro; va infine sottolineato che una riduzione degli ambiti del servizio universale darebbe un ulteriore impulso alla concorrenza tra gli operatori eliminando i benefici fiscali IVA a vantaggio del fornitore del servizio universale;

4. l'obbligo di contribuzione al fondo compensativo per il servizio universale anche a carico dei titolari di autorizzazione generale non trova giustificazione nella normativa comunitaria, la quale prevede tale obbligo solo a carico dei titolari di licenza individuale che svolgono servizi rientranti in quello universale; in questo senso si è già espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere riguardante il recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali;

5. il mantenimento della riserva a Poste Italiane S.p.A. per gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e alle notificazioni a mezzo posta delle violazioni del Codice stradale non trova più alcuna giustificazione in un mercato liberalizzato, anche in considerazione del fatto che da tempo diverse amministrazioni pubbliche mettono a gara i propri servizi di notifica, confermando così che operatori alternativi a Poste Italiane garantiscano analoga affidabilità;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– lo schema di recepimento della direttiva venga modificato individuando l'autorità di regolamentazione del settore postale in una delle autorità di regolazioni già esistenti in Italia, integrandone opportunamente le attribuzioni e le funzioni, e ciò affinché il medesimo regolatore del settore postale possieda i necessari requisiti di elevata esperienza, di effettiva autonomia e indipendenza e che soprattutto risulti compatibile con il processo di liberalizzazione del settore previsto dalla normativa europea, anche in modo tale da consentire il definitivo superamento della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea a carico dell'Italia. Ciò anche alla luce dei costi relativamente più ridotti di una simile operazione per il bilancio statale;

– sia limitato il servizio universale esclusivamente a quei servizi essenziali che l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale, escludendo quindi dagli ambiti del servizio in particolare gli invii di posta massiva (cosiddetta *bulk mail*), e gli invii di pubblicità diretta per corrispondenza e all'invio di pacchi postali oltre i 10 chilogrammi;

– sia modificata la previsione contenuta nello schema di decreto all'articolo 1, comma 18, che modifica l'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nel senso di affidare direttamente all'operatore incumbente la fornitura del servizio universale solo per i primi 5 anni, scaduti i quali si procede all'affidamento del servizio con procedure di evidenza pubblica;

– sia soppresso l'articolo 1, comma 8, lettera *b*) che prevede l'obbligo di contribuzione al Fondo di compensazione degli oneri del Servizio Universale a carico dei titolari di autorizzazioni generali, e in ogni caso si preveda l'esclusione dall'obbligo di contribuzione al fondo compensativo per gli operatori nuovi entranti, almeno fino al raggiungimento di una determinata quota di mercato, ciò al fine di evitare barriere all'ingresso nel mercato;

– si escludano i titolari di autorizzazione generale dall'obbligo di contribuzione alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione previsto all'articolo 1, comma 13, in modo tale che essi continuino a versare il contributo fisso annuo fissato con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999;

– in merito al disposto dell'articolo 1, comma 14 dello schema di decreto, che inserisce il nuovo articolo 18-*bis* nel decreto legislativo n. 261 del 1999, il richiamo al rispetto degli obblighi inerenti le condizioni di lavoro tenga conto dell'esistenza di diversi contratti collettivi applicati dalle imprese che svolgono servizi postali;

– si prevedano tempi certi e ravvicinati per l'eliminazione graduale dell'ambito di riserva previsto all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente schema di decreto all'articolo 1 comma 4;

– nella determinazione delle tariffe per le prestazioni rientranti nel servizio universale (articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recato dall'articolo 1 comma 10 dello schema di decreto) si introducano gli opportuni meccanismi per tenere conto, oltre che delle linee guida del CIPE, dei costi e del recupero di efficienza, anche del miglioramento della qualità dei servizi, previa consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

– sia previsto il collegamento e il coordinamento delle norme in materia di reclami previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 così come modificato dall'articolo 1 comma 11 dello schema di decreto, con le disposizioni previste nella Carta dei servizi, anche al fine di consentire che le relative procedure siano adottate con il coinvolgimento delle Associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

e con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo la possibilità di rivedere la normativa in materia di esenzione IVA per i prodotti rientranti nel servizio universale nel senso di aumentare il grado di effettiva concorrenza sul mercato postale;

– valuti il Governo la possibilità di rivedere le sanzioni previste all'articolo 1, comma 16, modificativo dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, graduandole nel modo più opportuno per evitare un eccessivo aggravio a carico dei titolari di autorizzazione generale.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

206^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARE ASSEGNATO

Affare concernente le problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV, n. 16*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo schema di risoluzione illustrato dal relatore, evidenziando che lo stesso accoglie integralmente le osservazioni proposte per le vie brevi dal Gruppo del Partito democratico.

Il settore suinicolo italiano registra un aumento consistente dei costi di produzione, suscettibile di determinare concrete e rilevanti difficoltà. Queste ultime non sono attenuate nemmeno dal lieve aumento dei consumi registratosi recentemente, atteso che si ravvisa una diminuzione dei consumi dei prodotti DOP, compensata da un incremento di consumo di prodotti privi di marchi e di prodotti stranieri.

Le difficoltà del settore hanno comportato per gli operatori una perdita di circa 20 euro per ogni capo di suino «ingrassato». Alla luce di tale quadro è opportuno che in ambito europeo vengano preservati gli attuali strumenti di mercato, quali l'ammasso e le restituzioni, ed è altresì opportuno sviluppare meccanismi di gestione dei rischi, atti a fronteggiare le fluttuazione dei prezzi sul mercato interno.

Tra gli interventi da promuovere in ambito comunitario va sottolineato quello finalizzato a garantire un recupero di redditività per gli ope-

ratori del settore, come pure quello atto a promuovere la carne suina e le caratteristiche qualitative della stessa.

In ambito nazionale le politiche a favore del settore suinicolo devono incentrarsi soprattutto sull'incremento degli *standard* di trasparenza del mercato, sul superamento degli squilibri attualmente ravvisabili nell'ambito della filiera, nonché sulla razionalizzazione della rete dei macelli alla stregua dei parametri comunitari.

Occorre poi promuovere una riconversione dell'intero settore suinicolo, orientando la produzione sempre più nella direzione del «suino leggero», maggiormente richiesto dai consumatori, rispetto ai quali i costi di produzione sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli ravvisabili per il «suino pesante».

L'oratrice auspica infine l'attivazione di un piano di settore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dopo aver sottolineato le difficoltà in cui versa attualmente il comparto suinicolo, ascrivibili soprattutto all'aumento dei costi di produzione, concorda sulla opportunità di salvaguardare, nell'ambito della politica agricola comune, gli attuali strumenti di mercato, ossia l'ammasso e le restituzioni.

È altresì necessario che l'unione europea in sede WTO preservi gli strumenti atti a valorizzare e a salvaguardare la produzione suinicola intracomunitaria, che sarebbe invece sensibilmente compromessa da eventuali scelte di matrice eccessivamente liberistica, suscettibili di favorire i prodotti di Paesi extracomunitari i cui costi di produzione risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelli europei.

È anche opportuno razionalizzare il settore della macellazione alla stregua degli *standard* europei.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione prospettato dal relatore Mazzaracchio.

La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PROPOSTA DEL SENATORE ANDRIA DI COSTITUZIONE DI UN COMITATO PER LA PROMOZIONE IN SEDE COMUNITARIA DI INIZIATIVE PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che il vicepresidente Andria ha proposto, attraverso un'apposita missiva – pubblicizzata dagli organi di stampa – che la Commissione agricoltura possa assumere un ruolo attivo per la creazione di un gruppo di pressione politico-istituzionale, nel quale siano coinvolti anche associazioni di settore, atto a promuovere in ambito comunitario iniziative rispetto alla tematica dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari.

In riferimento a tale proposta il Presidente manifesta le proprie perplessità, evidenziando che tale modulo è suscettibile di sminuire la va-

lenza della disciplina contenuta nella legge recentemente approvata dal Parlamento sulla materia in questione, potendo ingenerare nella burocrazia comunitaria l'erronea percezione che la stessa si configuri come una mera «normativa-manifesto». Va invece sottolineato che la disciplina in questione risulta pienamente operativa e che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha già avviato le procedure necessarie per l'emanazione degli appositi decreti attuativi.

Va poi rilevato che la partecipazione al gruppo di pressione di associazioni di settore, prefigurata dal senatore Andria, sarebbe inopportuna atteso che il Parlamento italiano ha già deliberato in merito alla materia in questione e che le prerogative e le decisioni dello stesso assumono una valenza primaria nell'attuale sistema politico-costituzionale.

Il senatore ANDRIA (PD), prendendo atto delle perplessità manifestate dal Presidente relativamente alla proposta in questione, prospetta una rimodulazione della stessa, prefigurando un'opera di monitoraggio e di sensibilizzazione da parte della Commissione agricoltura, rispetto alla tematica dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, rivolta soprattutto ai membri italiani del Parlamento europeo.

Precisa inoltre che la propria lettera, inoltrata al Presidente della Commissione, è stata pubblicizzata dagli organi di stampa a seguito di un disguido, atteso che la scelta dello strumento della missiva si incentrava su un approccio circoscritto al solo ambito istituzionale.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che un intervento della Commissione agricoltura del Senato presso la Commissione europea e le altre competenti istituzioni dell'Unione potrà essere necessario solo qualora in ambito comunitario emergessero in futuro eventuali iniziative atte a mettere in pericolo la disciplina legislativa recentemente approvata dalle Camere sull'etichettatura. Nella fase attuale non è invece opportuna la promozione di un'attività di «*lobbying* istituzionale» presso il Parlamento europeo, atteso che la sopracitata legge sull'etichettatura è pienamente operativa ed è suscettibile quindi di esplicare integralmente i propri effetti.

In ambito europeo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute dovranno assumere nelle opportune sedi tutte le iniziative atte a tutelare e a salvaguardare le decisioni del Parlamento italiano in merito all'etichettatura, qualora rispetto alle stesse fossero avanzate eventuali obiezioni.

Il senatore ANDRIA (PD) rispetto alla considerazione per ultima espressa dal Presidente, prospetta l'opportunità che la Commissione agricoltura svolga un'attività di monitoraggio nei confronti dei Ministri competenti, che dovranno agire in sede comunitaria per tutelare la legge sull'etichettatura.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA concorda sulla necessità per ultimo sottolineata dal senatore Andria, in merito al monitoraggio sull'attività dei Ministri competenti.

Tale opzione non esclude comunque la possibilità che ciascun parlamentare si attivi presso singoli parlamentari europei al fine di prospettare le proprie istanze rispetto alla materia di cui trattasi, come pure non esclude eventuali iniziative – ove necessario – da promuovere attraverso il vicepresidente della Commissione europea Tajani.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 213
(Doc. XXIV, n. 16)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato concernente le problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini

premessi che:

l’anno 2010 si è chiuso confermando tutti gli elementi di criticità che il settore del suino ha evidenziato negli ultimi anni;

i dati provvisori indicano che le macellazioni hanno avuto un leggero incremento e che l’*import* complessivo è aumentato del 7 per cento. I consumi hanno registrato un lieve aumento, con diminuzione dei prodotti DOP compensata da maggiori consumi di prodotto privo di marchio e di prodotto estero;

i prodotti trasformati continuano a fornire soddisfacenti margini alle imprese di trasformazione ed alla distribuzione;

la crisi del settore investe *in primis* gli allevatori, ma anche le strutture di macellazione che risentono della pressione degli allevatori, dei trasformatori e della distribuzione. Le aziende mangimistiche sono fortemente orientate alle soccide e forte è la tensione finanziaria determinata dal generale slittamento dei pagamenti all’interno della filiera;

i prezzi alla produzione sono stabili, risultando in linea con quotazioni che precedentemente potevano essere remunerative, ma che ora sono diventate ampiamente insufficienti, a fronte dell’aumento strutturale dei costi di produzione, soprattutto dei cereali per l’alimentazione;

in Italia i costi di produzione sono aumentati del 7 per cento nell’ultimo semestre. Attualmente la perdita dell’allevatore per ogni suino ingrassato si aggira mediamente sui 15-20 euro per capo;

nel Paese il 90 per cento della produzione è incentrata sul suino pesante. La mancata valorizzazione di tutti i tagli, le esigenze della trasformazione e della distribuzione, la forte concorrenza qualitativa del prodotto estero e dei prodotti privi di marchio, la minore attrattività dei tagli DOP, la diminuita capacità di spesa del consumatore rendono sempre più problematico mantenere questo indirizzo produttivo;

impegna il Governo:

1) ad attivarsi in sede comunitaria affinché:

– vengano mantenuti gli strumenti di mercato attuali (ammasso e restituzioni);

- si trovino i meccanismi per riequilibrare il potere degli allevatori all'interno della filiera nei confronti della distribuzione;
 - vengano opportunamente valorizzate e sviluppate le forme associative dei produttori (organizzazioni di produttori, cooperative, organizzazioni interprofessionali);
 - vengano sviluppati ulteriormente gli attuali strumenti di gestione dei rischi, sostenendo le forme assicurative ed i fondi di mutualizzazione, di cui agli articoli nn. 70 e 71 del regolamento del Consiglio n. 73 del 2009;
 - si estendano alle carni suine le discipline previste all'articolo 45 e 186 del regolamento del Consiglio 1234/2007, relative rispettivamente alle misure atte a fronteggiare la perdita di fiducia del consumatore e a quelle finalizzate a porre rimedio alle perturbazioni dei prezzi sul mercato interno;
 - si tengano nel debito conto i maggiori oneri che le norme comunitarie impongono ai produttori europei rispetto a quelli dei Paesi terzi;
 - non si facciano accordi WTO penalizzanti per le produzioni zootecniche europee;
 - vengano destinate risorse per la promozione della carne suina e delle sue caratteristiche qualitative;
 - si metta a punto un sistema di recupero di redditività per gli operatori del settore;
- 2) ad attivarsi in sede nazionale nella prospettiva di:
- aumentare la trasparenza del mercato, favorendo il superamento delle difficoltà che, più o meno volutamente, si frappongono al reale dispiegamento delle potenzialità sia delle Commissioni Uniche Nazionali Settore Suinicolo (CUN) sia della classificazione delle carcasse suine;
 - valorizzare tutti i tagli del suino pesante, percorrendo la strada dell'IGP e valutare le possibilità offerte dall'emanando decreto ministeriale sul Sistema Qualità Nazionale per i prodotti zootecnici;
 - promuovere, all'interno di accordi di filiera, la riconversione di una parte della produzione del suino pesante a quella di un suino leggero, più rispondente a crescenti esigenze del mercato;
 - favorire l'aggregazione dell'offerta, come pure agevolare l'uscita dal settore degli operatori che, in difficoltà, intendono abbandonare la loro attività;
 - razionalizzare il settore della macellazione, in base agli *standard* europei;
 - mitigare gli effetti finanziari della crisi sulle attività aziendali;
 - individuare ed applicare strumenti di «*moral suasion*» per riequilibrare il potere della distribuzione;
 - rendere operativa in tempi brevi l'etichettatura delle carni suine, pur nella consapevolezza che la posizione dell'Europa può costituire un freno alla sua applicazione.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

195^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (n. 302)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sull'opportunità di promuovere l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati unicamente all'autoconsumo degli stabilimenti industriali o in aree limitrofe da individuare con appositi decreti ministeriali. Tale opportunità dovrebbe, a suo avviso, formare oggetto di un'apposita osservazione da includere nel parere da rendere sull'atto in titolo. Si sofferma, altresì, sulla necessità di prestare particolare attenzione nella formulazione di eventuali osservazioni in merito al collocamento di pannelli fotovoltaici sui tetti delle serre.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) rileva la necessità di dedicare un'attenzione specifica ai tempi di definizione del *burden sharing* regionale, che consentirà di sfruttare al meglio i potenziali regionali in termini di produzione delle energie rinnovabili.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene che, in merito al sistema delle aste introdotto dal decreto, il parere debba contenere una condizione che preveda l'innalzamento della soglia ivi prevista con opportune differenziazioni rispetto alle diverse fonti rinnovabili.

Dopo un breve intervento del senatore CARDIELLO (*PdL*), in relazione alle serre fotovoltaiche, la relatrice VICARI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario SAGLIA ritiene che lo schema di parere, complessivamente considerato, debba essere valutato positivamente.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) esprime particolare apprezzamento per la proposta di parere illustrata dalla relatrice e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ringrazia la relatrice per l'importante lavoro svolto e dichiara, a nome del proprio Gruppo parlamentare, voto favorevole sulla proposta di parere testé illustrata.

La senatrice BUGNANO (*IdV*), pur esprimendo apprezzamento per talune condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere, dichiara – a nome del proprio Gruppo parlamentare – di presentare uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, con condizioni ed osservazioni alternative.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni illustrata dalla relatrice Vicari, risultando così precluso lo schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Bugnano.

La seduta termina alle ore 9.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 302**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto in titolo si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO₂, nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, e del 10 per cento di energia verde nei trasporti;

– l'Italia sta prestando sempre maggiore attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, come confermato dalla recente approvazione delle linee guida nazionali e del Piano d'azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili. Il mercato legato alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro Paese ha raggiunto il suo picco nel 2008-2009, con una crescita pari a +11 per cento in termini di potenza installata e +19 per cento di produzione complessiva. In quest'ottica si auspica che le disposizioni del provvedimento in titolo e le tecnologie attualmente disponibili sul mercato consentano di raggiungere l'obiettivo di 22,62 Mtep di consumo finale di energie rinnovabili al 2020;

– risulta di particolare importanza definire in tempi rapidi il *burden sharing* regionale, che suddividerà gli obiettivi nazionali tra le varie Regioni e che permetterà di sfruttare al meglio i potenziali regionali in termini di produzione delle energie rinnovabili;

– espresso apprezzamento per le disposizioni che porteranno allo snellimento delle procedure amministrative, che per troppo tempo hanno rallentato l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e la maggiore attenzione data alle biomasse e al teleriscaldamento, si pone l'attenzione sulla necessità di un incremento strutturale dell'efficienza energetica a tutti i livelli, sensibilizzando maggiormente gli operatori e i singoli cittadini, attraverso campagne di informazione e formazione, e stimolando la partecipazione attiva degli Enti locali;

– il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di incertezze sul mercato e di congelamento degli investimenti. Tale importante sviluppo necessita di controlli efficaci ed immediati per evitare la presenza di fenomeni speculativi che rischiano

di danneggiare l'immagine di tale comparto e coloro che stanno seriamente investendo nel settore delle rinnovabili. Risulta pertanto necessario assicurare adeguata tutela agli incentivi già avviati, come il cosiddetto «terzo conto energia» varato dal Governo negli scorsi mesi;

– risulta opportuno prevedere che nella sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dedicata alle rinnovabili, di cui all'articolo 15, venga anche inserita la programmazione, di lungo termine, degli interventi di potenziamento e sviluppo della rete, necessari per poter realmente immettere nella stessa le produzioni di energia da fonte rinnovabile, previste fino al 2020. Tale pianificazione dovrà necessariamente considerare anche la ripartizione territoriale del *target* nazionale previsto con l'approvazione del futuro *burden-sharing* regionale della produzione elettrica da fonte rinnovabile;

– rilevata la necessità di una progressiva riduzione dei costi attualmente gravanti sui cittadini e sulle imprese per il finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili fino al raggiungimento della *grid parity*,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) in relazione al meccanismo delle aste al ribasso, previste dallo schema di decreto legislativo, si preveda un innalzamento della soglia, con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

2) in merito ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 22, si segnala la necessità che tali meccanismi incentivanti vengano applicati alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2013. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, le parole «31 dicembre 2012» siano sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». Tale proroga di un anno consentirà ai soggetti interessati agli investimenti una programmazione e realizzazione degli investimenti stessi in un arco temporale minimo adeguato rispetto alla definizione completa del quadro normativo e regolatorio;

3) con riguardo al sistema delle aste, di cui all'articolo 22, risulta necessario individuare un *floor* minimo, al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno scendere. A tale riguardo, si propone che il *floor* minimo, differenziato a seconda della tipologia e delle dimensioni degli impianti, venga individuato dal Governo, con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;

4) in riferimento ai termini per l'emanazione dei successivi decreti ministeriali di attuazione del decreto legislativo, si evidenzia la necessità che, al fine di garantire adeguate certezze agli investitori, i decreti stessi siano adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anziché entro un anno, così come previsto dall'atto del Governo in titolo;

5) con riguardo al prezzo di ritiro dei certificati verdi, di cui all'articolo 23, comma 5, risulta necessario riconoscere un prezzo di ritiro dei predetti certificati pari all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2,

comma 148, della legge n. 244 del 2007. A tale proposito, all'articolo 23, comma 5, le parole «il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 70 per cento» siano sostituite con le seguenti: «il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari all'85 per cento»;

6) il comma 4 dell'articolo 4 sia sostituito con il seguente: «4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.»;

7) all'articolo 8, comma 5, la lettera *b*) sia sostituita con la seguente: «*b*) il rapporto tra potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 200 kW per ogni ettaro di terreno.». Si segnala altresì la necessità di escludere dall'applicazione dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 8 i terreni marginali, incolti, abbandonati, le aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi delle disposizioni nazionali, regionali o locali, nonché le aree del demanio militare e le cave esaurite. Al fine di incentivare gli Enti locali all'utilizzo prioritario dei terreni di cui sopra, il Governo può individuare delle procedure semplificate per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili anche attraverso il ricorso al *project financing*;

8) all'articolo 26, eliminare il comma 6;

9) all'articolo 22, comma 5, dopo la lettera *h*) inserire la seguente: «*i*) le possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, le diverse forme di incentivazione.»;

10) all'articolo 6 prevedere, in linea di principio, che le procedure semplificate ivi individuate vengano estese ad alcune aree, quali le caserme militari, le cave esaurite e le aree industriali dismesse, consentendo alle Regioni, una volta identificate tali aree, di estendere le procedure semplificate di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo anche agli impianti di taglia superiore ad 1 MW;

11) prevedere l'estensione ai soggetti pubblici delle misure di cui all'articolo 10, comma 2, anche alle aree e alle superfici militari;

12) in riferimento ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2, si richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un meccanismo incentivante del tipo «*feed-in premium*», tale da stabilire una componente di incentivo fissa ed una componente relativa all'energia elettrica che seguirebbe l'andamento del prezzo di mercato dell'energia, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

13) al fine di contrastare i fenomeni speculativi della vendita delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, si preveda che il soggetto autorizzato a realizzare l'impianto debba corrispondere, all'atto di presentazione della domanda, un contributo variabile a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'im-

pianto. Si preveda altresì che lo stesso soggetto presenti, contestualmente, adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche alla realizzazione dell'impianto;

14) si consideri la necessità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato;

15) all'articolo 22, comma 3, dopo le parole: «la produzione di energia elettrica da impianti», aggiungere: «in regime di autoproduzione, o»;

16) all'articolo 22, comma 3, lettera *d*) siano soppresse le parole «dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,»;

17) all'articolo 24, comma 2, lettera *d*), dopo la parola «apparecchiature» aggiungere, in fine, le seguenti: «effettuati a partire dall'anno 2009»;

18) all'articolo 4, comma 3, al fine di evitare l'elusione della normativa sulla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, si suggerisce la sostituzione delle parole: «riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue» con le seguenti: «di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile, riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, collocati in aree confinanti»;

19) valuti inoltre il Governo l'opportunità di assicurare il principio generale per cui gli incentivi ad un determinato settore debbono trovare la propria copertura all'interno del comparto a cui si riferiscono;

20) all'articolo 22, comma 5, si preveda la sostituzione delle parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti: «su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

21) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per la produzione da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, a destinazione degli ambienti agricoli»;

22) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura» aggiungere: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato»;

23) valuti il Governo l'opportunità di definire un *burden sharing* regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di

allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;

24) con riferimento all'articolo 9, si suggerisce che il limite all'impiego delle biomasse, qualora Regioni e Province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell'aria, valorizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4. Si suggerisce inoltre di sostituire i requisiti richiesti per il *pellet* e il cippato con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato;

25) all'articolo 22, dopo il comma 8, venga inserito il seguente comma: «8-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide entrati in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, in considerazione delle criticità di questi impianti e dell'elevata sensibilità al costo variabile del combustibile, nonché della eventuale ubicazione in aree di crisi.»;

26) all'articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per la produzione di energia elettrica da impianti ubicati nei comuni montani alimentati a biomasse presenti negli stessi comuni»;

27) all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e a GPL»;

28) all'articolo 6, si preveda l'introduzione di procedure semplificate per impianti di potenza non superiore a 200 kW, su indice di copertura, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici, non superiore al 20 per cento delle superfici aziendali, nel caso in cui i richiedenti le autorizzazioni siano titolari di aziende agricole che abbiano la proprietà o la disponibilità dei relativi terreni;

29) all'articolo 5, valuti il Governo l'introduzione di una procedura autorizzativa *ad hoc*, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i nuovi impianti di fonti rinnovabili costruiti in sostituzione dei vecchi impianti;

30) all'articolo 8, si valuti l'opportunità che i Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per l'utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 si valuti di inserire la definizione di «centrali ibride» in considerazione del fatto che le stesse vengono citate all'articolo 22 comma 3 del provvedimento;

b) all'articolo 6-*bis*, comma 1, dopo le parole «e lo stesso orientamento della falda», siano inserite le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici»;

c) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-*bis*. Le Regioni possono stabilire, nel rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali o contaminate previa messa in sicurezza del sito, o degradate previo ripristino»;

d) all'articolo 8, comma 5, si suggerisce di aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica agli impianti le cui autorizzazioni siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011», in quanto al fine di evitare incertezze sull'accesso agli incentivi per le iniziative già avviate occorre definire con puntualità l'ambito di applicazione della norma;

e) all'articolo 8, comma 1 e più in generale nel testo dell'articolo si fa riferimento alla locuzione «incentivi statali». Al fine di consentire l'accesso al regime di sostegno non solo statale, si suggerisce la sostituzione del termine «statali» con il termine «pubblici»;

f) all'articolo 8, si suggerisce che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, utilizzate per le destinazioni loro proprie, delle stalle zootecniche e degli annessi edifici agricoli. La realizzazione di tali strutture rimane regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture possono cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti hanno l'obbligo di produrre o la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico così come individuato dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) o la documentazione comprovante l'iscrizione di impresa agricola;

g) all'articolo 8, dopo il comma 5, si suggerisce di inserire il seguente comma: «5-*ter*. Al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana ed alla zootecnia, le Regioni, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con riferimento alle linee guida per le autorizzazioni degli impianti di biogas, definiscono criteri di adattamento dei parametri autorizzativi alle differenti situazioni territoriali locali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del presente decreto che prevede diverse modalità di incentivazione delle biomasse»;

h) all'articolo 9, si sostituisca il comma 5 con il seguente: «Le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui al

comma 1 siano assicurati anche attraverso la combustione delle biomasse. In tal caso le regioni e le province autonome, nell'ambito dei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, possono definire limiti di emissione per gli impianti, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale articolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).»

i) in relazione al *bonus* volumetrico di cui all'articolo 10 valuti il Governo l'opportunità di inserire tra gli interventi sugli edifici, che consentono di ottenere tale bonus, anche i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;

j) in relazione all'articolo 10, valuti il Governo l'introduzione del principio in base al quale la percentuale di fonti rinnovabili per energia termica, su edifici nuovi o ristrutturazioni rilevanti, sia quantomeno articolata in funzione del combustibile termico complementare, valutando attentamente l'ecocompatibilità diversa dei differenti prodotti, a seconda delle risorse impiegate, attraverso previsioni più specifiche elaborate a livello ministeriale. Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi comunitari, infatti, appare necessario evitare di trattare allo stesso modo combustibili che hanno una ecocompatibilità molto diversa;

k) all'articolo 11, comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. L'attestato di certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ nelle «Linee guida per la certificazione energetica degli edifici», è rilasciato dai tecnici abilitati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto accreditamento dell'Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente europeo.»;

l) all'articolo 13, comma 3, dopo le parole «di formazione per gli installatori» inserire le seguenti: «di impianti a fonti rinnovabili, secondo criteri precedentemente definiti e concordati con l'Agenzia ENEA, per assicurare una omogeneizzazione a livello nazionale ed europeo»;

m) all'articolo 16, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti sull'efficacia ai fini dello stoccaggio dell'energia fornita alle utenze e del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili»;

n) all'articolo 16, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione del consumo energetico l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adotta misure affinché le imprese di distribuzione di energia elettrica installino dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale»;

o) articolo 18, comma 2, lett. *b)*: sostituire la lettera *b)* con la seguente: «prevedono di favorire un utilizzo più ampio del biometano. A tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici

ed economici ed essere compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza. Si dovrà inoltre verificare la misura in cui il biometano possa essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e favorisca lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione»;

p) all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.»;

q) all'articolo 20, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di stimolare applicazioni con un uso dell'energia termica a bassa e media entalpia e favorire il recupero di efficienza, vengono definiti, nel decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2005: «direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239», adeguati parametri di incentivazione che dovranno tener conto dei costi di realizzazione degli impianti e delle condizioni di esercizio a cui questi ultimi sono sottoposti al fine di raggiungere gli indici di efficienza ad alto rendimento.»;

r) in relazione ai meccanismi di incentivazione previsti dall'articolo 22, comma 2 lettera e), si evidenzia la necessità che tali incentivi vengano garantiti ai rifacimenti totali o parziali, limitatamente alla produzione aggiuntiva;

s) all'articolo 22, comma 2 lettera e) aggiungere, infine, il seguente periodo: «limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.»;

t) al fine di garantire alle autoproduzioni non in sito oneri di dispacciamento di peso economico complessivamente equivalente a quello che grava sull'autoproduzione realizzata presso gli stabilimenti direttamente alimentati, all'articolo 22, comma 5 lettera h), dopo le parole «le condizioni in presenza delle quali», aggiungere: «in caso di autoproduzione non in sito che compensi immissioni e prelievi di energia elettrica in rete quando ricorrano le condizioni funzionali e le distanze individuate con i decreti di cui al presente comma o»;

u) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un meccanismo attraverso il quale i proventi derivanti dalle aste per l'acquisto di diritti di emissione di CO₂ che si raccoglieranno dal 2013 vengano utilizzati per l'incentivazione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, al fine di garantire le risorse necessarie ad assicurare anche il futuro sviluppo delle fonti rinnovabili del sistema elettrico, contenendo l'onere gravante sul consumatore finale;

v) all'articolo 23 comma 3 inserire, infine, il seguente comma: «4-bis. L'energia importata tramite le *merchant lines* realizzate e in esercizio

alla data di entrata in vigore del presente decreto non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999;

w) all'articolo 23, comma 10 sostituire le parole: «che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili» con le seguenti: «per i quali è stata presentata domanda al GSE per l'ottenimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili». All'articolo 23, comma 10, siano inoltre soppresse le parole: «entro il 31 dicembre 2012, ovvero nei soli casi di rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici,»;

x) all'articolo 23, comma 11, dopo la lettera e), sia inserita la seguente: «e-bis) al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole da: «per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza» fino alla fine del comma, e il comma 157 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, entrambi limitatamente per gli usi a destinazione di ambienti agricoli;

y) all'articolo 23, comma 7, si sottolinea l'opportunità di richiamare l'attenzione sul problema degli impianti a biogas, di proprietà di aziende agricole, entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali attualmente non si applica il sistema di incentivazione di cui alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Pertanto, dopo il comma 7, andrebbe previsto un comma del seguente tenore: «7-bis. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ed al comma 145 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2009, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1 gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007»;

z) all'articolo 25 si introducano forme di incentivazione per la promozione dell'efficienza energetica individuando anche dei meccanismi premiali per le Regioni che attuano programmi di incentivazione dell'efficienza energetica, nonché campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione gratuita ai cittadini, in relazione ai loro diritti;

aa) all'articolo 26, relativo agli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, il Governo valuti l'inserimento dei seguenti commi: «7. Per gli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e per quelli che hanno avuto accesso a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi titoli di efficienza energetica, in relazione ai quali non sia stata richiesta l'assegnazione della quantità di certificati bianchi spettanti, sono assegnati al GSE. 8. Il GSE ha la possibilità di cedere i titoli di efficienza energetica ottenuti ai sensi del comma 7, attraverso la fissazione di aste competitive aperte a tutti i partecipanti del mercato dei certificati bianchi gestito dal GME – Gestore dei mercati energetici. Il prezzo massimo di

cessione, fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sarà pari al contributo tariffario che, a tal fine e ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dovrà tenere conto, tra l'altro, del prezzo di mercato e del costo degli interventi di efficienza. 9. I proventi derivanti dalla cessione dei certificati bianchi, di cui al comma 8, da parte del GSE, contribuiscono al gettito di cui al comma 4 del presente articolo.»;

bb) all'articolo 27, comma 1, la lettera *b)* sia sostituita con la seguente: «*b)* in base alle direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei certificati stessi»;

cc) all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-bis.* L'applicazione delle eventuali sanzioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il mancato raggiungimento dell'obiettivo è subordinata alla verifica della effettiva congrua offerta sul mercato dei titoli di efficienza energetica.»;

dd) all'articolo 27, dopo il comma 3, inserire il seguente: «*3-bis.* Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi, senza fare ricorso a misurazioni dirette con l'applicazione di metodologie statistiche.»;

ee) all'articolo 28, comma 1, lettera *i)*, dopo le parole: «automezzi elettrici», aggiungere le seguenti: «e relative infrastrutture di ricarica»;

ff) all'articolo 28 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita *standard* delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulla base del livello delle perdite effettive dell'anno 2010 e prevede che questi rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio dei clienti finali.»;

gg) in relazione all'articolo 28, recante misure in materia di efficienza energetica, si valuti l'inserimento di una nuova scheda tecnica per tutti gli elettrodomestici dotati di etichetta energetica, che faccia riferimento a procedure standardizzate;

hh) con riferimento all'articolo 29, è opportuno inoltre considerare che ai fini del rispetto della normativa, sono ritenuti idonei solo i biocarburanti che potranno disporre di una certificazione ambientale che ne attesti la produzione sostenibile nonché un bilancio positivo dei gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita. In particolare, la direttiva 2009/28/CE impone criteri di sostenibilità tali che il risparmio di emissioni di gas

serra globali sia di almeno il 35 per cento fino al 2016 arrivando al 50 per cento dal 2017. Si suggerisce pertanto di verificare, in sede tecnica, la previsione di incrementare l'obbligo, in termini percentuali, di immissione in consumo dei biocarburanti necessaria per raggiungere gli impegni imposti dall'Unione europea, accelerando l'emanazione di opportune norme che garantiscano la qualità della miscela ed il giusto equilibrio di miscelazione tra biodiesel e bioetanolo. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo dovrebbe essere maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo e fissato nella misura di 8 Giga-calorie, qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione europea. Analoga maggiorazione andrebbe attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impegnato sia pari al 25 per cento e fermi restando i requisiti di sostenibilità;

ii) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo, e al terzo comma sopprimere dalle parole «accreditati dal Ministero» fino a «presente provvedimento»;

jj) risulta opportuno che l'articolo 29, comma 3 preveda i tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti indicati a livello europeo;

kk) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, in considerazione dell'articolo 21 della direttiva 2009/28/CE che considera il contributo dei biocarburanti di seconda generazione come equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;

ll) all'articolo 29 comma 5 valuti il Governo l'inserimento, infine, del seguente periodo: «in questo caso l'immissione in consumo di 5 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato»;

mm) all'articolo 29 dopo il comma 5, valuti il Governo l'inserimento dei seguenti: «5- *bis*. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all'articolo 35, che essi sono stati prodotti a partire da materie non alimentare fin dall'origine, alghe, è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura, stabilita dal decreto di cui al comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi. 5-*ter*. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti 4, 5 e 5-*bis*, sono concesse solo nel caso in cui la produzione sia accertata dagli uffici competenti secondo le modalità definite da apposita circolare dell'Agenzia delle Dogane»;

nn) con riferimento all'articolo 29, si valuti l'opportunità di prevedere, ai commi 4 e 5, il diritto ad un certificato, qualora al momento non previsto, anche per i biocarburanti di cui medesimi commi;

oo) in relazione all'articolo 29, appare opportuno prevedere che la maggiorazione del contributo operi anche per i biocarburanti prodotti a partire da materie non alimentari fin dall'origine;

pp) all'articolo 29, individuare con maggiore precisione quali sono gli strumenti che il Ministro dello sviluppo economico dovrà definire per le misure a favore dello sviluppo tecnologico. Tale previsione andrebbe meglio specificata prevedendo con quale strumento e disponendo, inoltre, un passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti in materia;

qq) all'articolo 33, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quantifica e definisce, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 8-bis della legge n. 13 del 2009»;

rr) valuti il Governo l'opportunità di definire i casi in cui l'acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall'articolo 120 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell'11 dicembre 1933, può essere sostituito da idonea dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte della competente autorità di vigilanza mineraria e valutando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni;

ss) in relazione al problema dello smaltimento dei materiali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, valuti il Governo la possibilità di individuare un meccanismo che, in alternativa alle garanzie già previste dalle Linee Guida sulle fonti rinnovabili, consenta, a partire dall'avvenuto ammortamento dell'investimento, di accantonare delle risorse finanziarie a garanzia del corretto smaltimento dei materiali una volta conclusa la vita degli impianti. A tale proposito si invita il Governo a valutare l'opportunità di un coinvolgimento del GSE;

tt) in merito agli obiettivi da raggiungere entro il 2020, valuti il Governo di individuare nell'ambito della prossima Strategia energetica nazionale dei singoli obiettivi da raggiungere annualmente, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, tenendo altresì conto dei progressi compiuti negli anni precedenti e degli apporti forniti dalle nuove tecnologie;

uu) all'allegato 2, al comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, non essendo per esse previsto il marchio Ecolabel, è richiesto un valore di COP superiore a 2,6, misurato secondo la norma EN255-3.»;

vv) al comma 1 dell'allegato 3, per gli edifici nuovi o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (così come definite nello schema di decreto) o nell'ipotesi di edifici di superficie netta calpestabile

superiore a 1000 mq, per i quali si proceda alla ristrutturazione dell'impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, si prevedano i seguenti requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili: una quota pari al 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e una quota pari al 20 per cento per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffrescamento.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE BUGNANO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 302

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

l'Unione europea ha adottato il pacchetto legislativo «clima-energia» contenente misure volte a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere le energie rinnovabili, che consentirà alla UE di ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra, di conseguire un risparmio energetico del 20 per cento e di aumentare al 20 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da qui al 2020. Tra le misure, oltre alla decisione n. 406/2009/CE diretta a ridurre i livelli delle emissioni anche tramite una maggiore efficienza energetica, rientra anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, con la quale si intende fissare obiettivi giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato membro, tali da incrementare l'attuale quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE fino al 20 per cento nel 2020. Per l'Italia l'incremento finale, entro il 2020, dovrà essere non inferiore al 17 per cento. La legge n. 96 del 2010, legge comunitaria 2009, ha delegato il Governo al recepimento della predetta direttiva 2009/28/CE. In attuazione della direttiva, è stato altresì adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza;

per quel che riguarda le misure di sostegno alle fonti rinnovabili, il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai certificati verdi – titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili – introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999. La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede il rilascio di certificati verdi per gli impianti di potenza superiore a 1MW, mentre, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, si attribuisce il diritto, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva variabile a seconda delle fonte utilizzata;

l'attuale sistema degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili ha consentito all'Italia di attrarre negli ultimi anni ingenti investimenti con effetti concreti sia sul lato della produzione di energia, dove la per-

centuale delle fonti energetiche rinnovabili supera oramai il 20 per cento del totale, sia sul lato occupazionale con la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro sparsi su tutto il territorio nazionale. Anche negli ultimi due anni, caratterizzati dalla più grave crisi economica e finanziaria globale dal secondo dopoguerra, il settore delle fonti rinnovabili ha continuato ad attrarre investimenti, generare utili, occupazione, filiere industriali importanti;

lo schema di decreto in esame riforma i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I nuovi meccanismi di incentivazione consistono in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Anche per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012, a partire dal 2016 i certificati verdi saranno sostituiti – per il residuo periodo di spettanza – da una tariffa fissa tale da garantire la redditività degli investimenti realizzati. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti; contestualmente viene soppressa la previsione – connotata da analoga finalità – introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015;

considerato che:

il provvedimento risulta condivisibile nella misura in cui prevede un sistema di incentivi rivolto alle fonti rinnovabili basato su un criterio di progressivo decremento del loro ammontare, affinché il mercato della produzione di questo tipo di energia possa diventare definitivamente autonomo. Il provvedimento presenta indubbi meriti di chiarezza e di sistematicità della materia, contenendo altresì notevoli passi in avanti per quanto concerne l'incentivazione della generazione termica e della biomassa, ma include tuttavia alcune soluzioni potenzialmente in grado di ostacolare lo sviluppo di settori chiave per il raggiungimento degli obiettivi comunitari. In particolare, anche ad avviso delle organizzazioni ambientaliste, lo schema di decreto, redatto con il proposito di sistematizzare la materia degli incentivi alle rinnovabili, rischia per certi versi di bloccare alcune delle tecnologie più promettenti e in rapido sviluppo;

in altre parti il provvedimento presenta profili di evidente criticità. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame, ove si prevede che siano le Regioni e le province autonome a provvedere alla determinazione dei casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile siano da considerare come un unico impianto, si utilizza una nozione atecnica e non sufficientemente precisa di «aree contigue», lasciando un margine di discrezionalità troppo ampio in capo alle Regioni e alle Province autonome;

particolarmente critico appare altresì il comma 5 dell'articolo 8 del provvedimento in esame, ove si prevede che, decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola, l'accesso agli incentivi sia consentito a condizione che gli impianti siano di potenza non superiore a 1 MW e che il rapporto tra potenza e superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 50 kW per ettaro. Sul punto, appare condivisibile la finalità di subordinare a determinate condizioni l'accesso ai benefici statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, che insistono su terreni agricoli. Tuttavia la formulazione del testo potrebbe dare adito ad applicazioni eccessivamente rigide che non tengono conto della necessità di dover distinguere tra i casi di aree agricole di pregio dalle altre. Andrebbe inoltre tenuto presente che circa il 2 per cento del territorio italiano è composto da aree da bonificare o abbandonate, per le quali gli impianti in questione potrebbero essere un buon investimento a minor impatto;

tra le misure individuate dallo schema di decreto in esame, finalizzate alla semplificazione e a incentivare il risparmio energetico, si prevede – all'articolo 10, comma 1 – la concessione di un *bonus* volumetrico del 5 per cento per i progetti di realizzazione di nuovi edifici o di rilevanti ristrutturazioni. Detto «premio» viene concesso con l'unico limite del rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione dal nastro stradale. E' invece opportuno prevedere anche l'esclusione dalla concessione del suddetto *bonus*, anche per gli edifici situati in aree di particolare pregio, o soggette a tutela, o con vincoli di tutela paesaggistica, nel rispetto quindi dell'autonomia regionale in materia;

con riferimento all'articolo 11, che modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, per prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita, si segnala che il 24 novembre 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (p.i 2006/2378) contestando la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009. In particolare, la Commissione contesta all'Italia di non aver soddisfatto, nel proprio ordinamento, quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva, concernente l'obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile, né l'obbligo di garantire l'indipendenza degli esperti certificatori (art. 10). Inoltre, nell'avviso della Commissione, l'Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale è superiore a 12 kW per valutarne il rendimento, previsto dall'articolo 9 della medesima direttiva. Nello schema di decreto non vi è traccia di alcuna misura che provveda alle mancanze segnalate dalla Commissione europea, cui pare opportuno porre rimedio;

suscita perplessità l'articolo 22 del provvedimento in esame nella parte in cui prevede –al comma 2, lettera e)– che tra gli interventi aventi diritto all'incentivazione debbano rientrare «esclusivamente» «quelli relativi produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride». Ciò non appare in linea con i principi di tutela dell'ambiente e di economicità del sistema di incentivazione che ispirano in linea generale l'intera impostazione dello schema di decreto che –sul punto– dovrebbe incoraggiare prioritariamente il riutilizzo prolungato di beni e servizi, piuttosto che promuovere la sola demolizione di impianti riutilizzabili (si pensi ad esempio alle opere civili delle centrali idroelettriche) al fine di ottenere ulteriori incentivi;

non appare condivisibile l'impianto normativo delineato dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 dello schema di decreto ove si prevede la revisione delle attuali forme di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste al ribasso, perché l'utilizzo di tale strumento potrebbe dar luogo a pesanti distorsioni del mercato e consentire l'ingresso nel nostro Paese di capitali finanziari di dubbia provenienza, nonché favorire il rischio di prezzi che potrebbero anche non garantire la remunerabilità dell'investimento, introducendo così elementi di incertezza tra gli operatori del settore;

relativamente alle previsioni, contenute all'articolo 22, di reperire le risorse necessarie a finanziare gli incentivi attraverso alla componente A3 delle tariffe elettriche, si rammenta che nell'anno 2008, detta componente A3, ha gravato sui consumatori per circa il 6 per cento della loro spesa complessiva, al netto delle tasse. Questo meccanismo di tipo parafiscale (peraltro gravato dall'Iva in bolletta) presenta evidenti problemi di equità redistributiva, in quanto i consumi di energia elettrica non sono proporzionali ai redditi dei cittadini. La stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, aveva già segnalato, nel corso di un'audizione svoltasi presso la 10^a Commissione del Senato ad ottobre 2010, quanto fosse opportuna una riflessione in merito alla possibilità di trasferire tali oneri a carico della fiscalità generale;

suscita perplessità il contenuto del comma 5 dell'articolo 23 del provvedimento in esame ove si prevede il ritiro annuale da parte del GSE dei certificati verdi (CV) rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili del periodo 2011-2015 che eventualmente eccedano quelli necessari al rispetto della quota d'obbligo. Al riguardo, lo schema di decreto prevede che il prezzo di ritiro dei predetti certificati venga fissato al 70 per cento del prezzo di riferimento individuato dal predetto comma 148 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per cui il taglio da parte del GSE dei CV in eccesso corrisponde esattamente al 30 per cento del prezzo di ritiro. Su tale questione è stato osservato che, se la cadenza del ritiro potesse risultare a cadenza semestrale piuttosto che annuale, si consentirebbe una maggiore liquidità per i produttori, senza il rischio di dover incorrere nei gravosi costi di transazione che il ritiro annuale comporta per il frequente ricorso alla cessione anticipata dei certifi-

cati verdi. Infine, si evidenzia che l'attuale termine di riduzione del 70 per cento, da applicarsi al valore di riferimento per il ritiro dei certificati verdi, porterebbe il valore dei titoli di incentivazione a livelli tali da non garantire la congrua remunerazione delle iniziative, al punto di mettere a repentaglio la sopravvivenza e la solvibilità nei confronti degli istituti che hanno finanziato le loro iniziative, con potenziali effetti pericolosi anche sul mondo bancario. Un taglio del 30 per cento del prezzo deve considerarsi dunque eccessivo, mentre un taglio del 15 per cento, pur risultando consistente, potrebbe rivelarsi indubbiamente più sostenibile;

la necessità di concentrare tutte le risorse, nel rispetto della normativa UE, esclusivamente all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, impone una scelta di politica energetica che miri a escludere nel tempo qualsiasi incentivo alle fonti energetiche assimilate, attualmente previsto dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 (CIP6). A tal fine, è necessario che il Governo provveda a ridurre gradualmente la remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate fino alla naturale scadenza delle attuali convenzioni. Per le medesime finalità è peraltro indispensabile prevedere espressamente la cessazione, alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e Gestore dei servizi elettrici (GSE), e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, di cui al suddetto provvedimento del CIP, n. 6/92;

la legge di stabilità 2011 ha notevolmente ridotto il contributo ordinario dello Stato per l'ENEA, inserito in tabella C, che tra l'altro già era stato oggetto di tagli previsti dal decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché con un decreto di variazione del Ministero dell'economia e delle finanze dello scorso giugno, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro. Lo schema di decreto in esame assegna all'ENEA nuovi compiti e funzioni senza, però, prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per far fronte all'adempimento di tali nuovi compiti;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura, » siano inserite le seguenti: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,»;

b) all'articolo 4, comma 3, prevedere la sostituzione delle parole «riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue», con le parole «riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica e collocati in aree confinanti»;

c) all'articolo 8, comma 5, prevedere la cancellazione del limite di 1 MW e del rapporto tra potenza e superficie del terreno nella disponibilità del proponente non superiore a 50 kW per ettaro nelle Regioni che hanno adottato gli strumenti di programmazione previsti all'articolo 17 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, escludendo comunque la possibilità di realizzare tali impianti in aree agricole di pregio destinate a produzioni strategiche e in aree HNV (aree agricole ad elevato valore naturale), identificate dalle Regioni anche in base ai Piani Paesaggistici previsti dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche;

d) prevedere che il «premio» di un aumento volumetrico del 5 per cento, di cui all'articolo 10, comma 1, dello schema in esame, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dall'allegato 3, sia comunque escluso per gli edifici situati in aree di particolare pregio, o soggette a tutela, o con vincoli di tutela paesaggistica;

e) all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.»;

f) all'articolo 22, comma 2, lettera e), sopprimere la parola «esclusivamente», e sostituire le parole «di integrale ricostruzione» con le parole «con un sostanziale ammodernamento che ne consenta un prolungato riutilizzo»;

g) all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole «La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non superiore a 5 MW elettrici, nonché di potenza qualunque se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri», con le parole: «La produzione di energia da impianti di cui al comma 1, compresi gli impianti, di qualunque potenza se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo sulla base dei seguenti criteri». Coerentemente si chiede anche la soppressione del comma 4 del medesimo articolo;

h) il suddetto articolo 22 prevede che sia l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a definire le modalità con le quali le risorse necessarie a finanziare gli incentivi trovino copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche. Ai fini di una evidente equità fiscale, risulta invece necessario prevedere espressamente un graduale trasferimento nel medio termine della copertura degli oneri per le rinnovabili, dalla componente A3, alla fiscalità generale, così come peraltro chiesto dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas;

i) relativamente al prezzo fissato di ritiro dei certificati verdi eventualmente eccedenti quelli necessari al rispetto della quota d'obbligo, di

cui all'articolo 23, comma 5, prevedere una decurtazione del 15 per cento del suddetto prezzo, al fine di rendere più sostenibile la suddetta riduzione per gli operatori, e favorire così l'innovazione tecnologica senza comportare una svalutazione troppo consistente. Parimenti si deve prevedere che il ritiro da parte dei certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili, in quanto eccedenti, possa essere ritirato dal GSE anche semestralmente qualora richiesto dal produttore;

l) all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» con le parole :«alla entrata in vigore del presente decreto»;

m) che il Governo provveda gradualmente, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad aggiornare annualmente in riduzione la remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 (cd. CIP6);

n) che sia comunque espressamente disposta la cessazione, alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e Gestore dei servizi elettrici (GSE), e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

e le seguenti osservazioni:

il Governo provveda ad adottare ogni iniziativa utile per riportare il valore del contributo ordinario dello Stato per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, incluso nella tabella C, alla somma originaria prevista dalla finanziaria 2010;

valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 9 nel senso di non escludere, in taluni casi, fermo restando il rispetto dei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, il ricorso alla produzione di energia termica dalla combustione delle biomasse, ma prevedere tale possibilità solo entro precisi limiti di emissione che le regioni e le province autonome potranno definire;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere un arco temporale di massimo sei mesi per l'adozione dei provvedimenti attuativi dello schema di decreto in esame specie in materia di definizione del quantitativo incentivabile, diversificazione degli incentivi e durata dell'incentivazione;

il Governo provveda alla piena e completa attuazione della direttiva 2002/91/CE al fine di giungere ad una rapida conclusione della procedura di infrazione comunitaria.

196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il ministro per il turismo Michela Vittoria Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio» (n. 327)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 1, comma 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente CURSI avverte la Commissione che, a decorrere dalla seduta odierna, le funzioni di relatore sull'atto in titolo saranno svolte dal senatore Paravia. Rivolge quindi un breve indirizzo di saluto al ministro Maria Vittoria Brambilla.

Il ministro Maria Vittoria BRAMBILLA, dopo avere ricordato come l'atto del Governo in esame sia da tempo atteso dal comparto turistico italiano, si sofferma sulle principali novità in esso contenute e finalizzate all'obiettivo di riformare un settore strategico per l'economia nazionale. Si sofferma, in particolare, ad evidenziare alcune fondamentali norme in materia di tutela dei turisti, di aiuti alle imprese e di incentivi alla riqualificazione dell'offerta turistica, nell'ottica di una maggiore competitività dell'intero sistema Italia.

Dopo aver ricordato che, ai fini della predisposizione del testo, sono state svolte delle audizioni formali di tutti i rappresentanti delle categorie interessate, si sofferma sulla nuova disciplina delle professioni turistiche che è volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura del mercato con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità. Evidenzia, altresì, l'importanza delle disposizioni dedicate alle agenzie di viaggio e alla definizione delle tipologie dei prodotti turistici.

Da ultimo, si sofferma su alcune recenti iniziative adottate dal Governo, tra cui la promozione di strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale italiano, l'erogazione di «buoni vacanza» in favore delle fasce sociali più deboli, nonché la promozione dell'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali al seguito.

La senatrice ARMATO (*PD*) ricorda come l'Italia sia un Paese a forte vocazione turistica e, proprio per questo, auspica l'adozione da parte del Governo di concreti interventi per tale settore. Ritiene, infatti, che l'assenza di una chiara politica a favore del comparto non potrà essere colmata dall'adozione del nuovo «Codice del turismo». Lamenta, quindi, l'assenza nel provvedimento in esame sia di adeguati riferimenti al turismo balneare sia di risorse finanziarie aggiuntive per il rilancio dell'intero comparto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) si sofferma sulla necessità di individuare degli *standard* minimi nazionali per l'armonizzazione dei servizi offerti dalle imprese turistico-alberghiere e lamenta la quasi totale assenza, nel provvedimento in esame, di adeguate misure a favore delle agenzie di viaggio.

Per quanto attiene, invece, alle norme relative alle guide turistiche, osserva come le disposizioni introdotte si sovrappongano con quanto già contenuto nella legge comunitaria per l'anno 2010.

Lamenta, altresì, che nello schema di decreto non viene fornita una precisa definizione dei circuiti nazionali di eccellenza e che negli ultimi mesi il Governo, attraverso il meccanismo dei tagli lineari, ha sottratto rilevanti risorse finanziarie all'ENIT.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ritiene che, con riguardo alle guide turistiche e agli accompagnatori, il Governo, in fase di adozione dello schema di decreto legislativo, dovrà necessariamente tenere conto di quanto è previsto negli altri Paesi dell'Unione europea. Auspica una adeguata valorizzazione dei marchi di eccellenza ed una maggiore promozione dei sistemi turistici locali, esprimendo infine apprezzamento per le misure illustrate dal Ministro con riguardo alla promozione del trasporto di animali domestici sui mezzi pubblici.

Il presidente CURSI (*PdL*), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia il ministro Maria Vittoria Brambilla e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente CURSI (*PdL*) informa la Commissione che la seduta notturna, prevista per le ore 21 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

203^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2545) Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Fedriga ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) avverte che allo scadere del termine non sono stati presentati emendamenti al testo. Atteso che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2114) Deputato STUCCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) ricorda che è stata richiesta la riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante e che si è in attesa di comunicazioni della Presidenza del Senato al riguardo.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta i rappresentanti dei Gruppi PD, IdV, LNP e PdL si sono detti favorevoli a richiedere la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante e che anche il rappresentate del Governo si è espresso in senso analogo. Informa altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) ricorda che in tale seduta il sottosegretario Ravetto si è rimessa alla Commissione in merito alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2417) Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati

(2082) DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato

(2151) PINOTTI. – *Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti*

(2278) SPADONI URBANI ed altri. – *Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1 febbraio scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) fa presente che, allo scadere del termine, non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2417, scelto dalla Commissione come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

(107) THALER AUSSERHOFER. – *Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave*

(147) DE LILLO. – *Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità*

(657) BUTTI. – *Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio 2010.

Il PRESIDENTE ricorda che alcuni senatori stanno procedendo informalmente, acquisiti utili elementi conoscitivi da parte dell'INPS, alla elaborazione di una soluzione normativa che consenta il superamento delle contrarietà espresse sul disegno di legge n. 2206 dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente la senatrice GHEDINI (*PD*), il senatore CASTRO (*PdL*), il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ed il PRESIDENTE, che convengono in ordine all'esigenza di individuare soluzioni idonee a dare risposte soddisfattorie su una problematica di tale delicatezza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata per domani alle ore 9 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

231^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, accompagnato dal dottor Mario De Bernart, dirigente del Servizio relazioni istituzionali e dal dottor Claudio Filippi, dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Castiglione cui rivolge un indirizzo di saluto e un sentito augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente PIZZETTI dà preliminarmente conto dell'evoluzione storico-normativa che ha caratterizzato l'introduzione nell'ordinamento vigente di sistemi di sorveglianza sulle infezioni da HIV, ai sensi della legge n. 135 del 1990, recante interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, come successivamente modificata. In tale contesto, si è posta in particolare l'esigenza di consentire l'elaborazione statistica dell'incidenza di tale patologia, nel presupposto tuttavia di garantire l'anonimato delle rilevazioni.

Nel sottolineare come i trattamenti sanitari obbligatori, ancorché non di minore incidenza, non siano assistiti da così ampia cautela come la sindrome HIV, fa presente come, anche in relazione alle sollecitazioni emerse in sede europea, si sia registrata una maggiore sensibilità in ragione della rilevanza sociale di tale tipo di infezione. Sono state quindi introdotte alcune disposizioni normative volte ad integrare la disciplina concernente il codice sulla protezione dei dati personali. In particolare, all'esito del tavolo di lavoro 2003-2004 istituito presso il Ministero della salute, l'Autorità garante per i dati personali ha sottolineato l'esigenza di garantire l'anonimato nei processi di codificazione delle rilevazioni, sancendo per un verso la sottoposizione al *test* solo dietro richiesta e, per altro verso, l'elaborazione dei dati acquisiti a fini statistici in modo anonimo.

Dà quindi conto del decreto adottato dal Ministero della salute nel 2008, con particolare riferimento alla disposizione che prevede l'inserimento della sindrome HIV tra le patologie di cui è posto l'obbligo di denuncia o notifica, nonché alle modalità di codifica delle rilevazioni.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà all'accertamento della sieropositività, richiama i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 1994, in merito al principio della conoscibilità con il consenso dell'interessato. Dà quindi conto del decreto legislativo n. 16 del 2010, che ha disposto l'obbligatorietà dell'analisi clinica in caso di trapianto di tessuti e cellule umane, al fine di impedire la trasmissione del *virus* HIV.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il presidente Pizzetti per l'ampia ed articolata esposizione, osserva come, anche in base alla sua pregressa esperienza di medico, con riferimento ad una malattia che si è profondamente modificata nel corso del tempo, registrando una progressiva diminuzione dei casi di sieroconversione e, parallelamente, un sensibile aumento delle sieropositività, la diffusione e la consapevo-

lezza del *test* costituisca uno degli aspetti ineludibili per le esigenze di tutela della salute pubblica. Si impone tuttavia l'esigenza di un aggiornamento della normativa vigente, nella prospettiva che la diffusione del *test* possa costituire un significativo passo in avanti per fronteggiare l'emergere di nuovi casi di infezione, fermo restando che spetta al Parlamento l'elaborazione di specifiche proposte modificative al riguardo.

Il presidente PIZZETTI, in relazione alle considerazioni formulate dal presidente Tomassini, rimarca l'esigenza di un necessario coinvolgimento dell'Autorità garante dei dati personali nella elaborazione di proposte legislative modificative della disciplina vigente, per quanto concerne gli aspetti che riguardano l'anonimizzazione dei dati, nonché la registrazione e codifica dei *test* di sieropositività. In questo quadro, osserva come una maggiore attenzione per gli aspetti di garanzia sull'anonimia contribuisce a diminuire la diffusa percezione della sottoposizione al *test* come atto di coercizione indebita. Occorre in particolare che la politica si adoperi per realizzare un punto di equilibrio tra il principio del consenso e quello della obbligatorietà, fermo restando che alla luce dei pronunciamenti della Corte costituzionale e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, gli aspetti sulla libera determinazione appaiono prevalenti.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 8,55.

232^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Claudia Brunelli, ricercatrice dell'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (ISPO), nonché, la dottoressa Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, accompagnata dalla dottoressa Elisabetta Marano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La dottoressa D'ANTONA ricorda come Europa Donna si è fortemente impegnata in merito alla indagine conoscitiva in titolo, promuovendo, tra l'altro, una specifica indagine, realizzata da ISPO, riguardo alle problematiche del tumore al seno, allo scopo di misurare la consapevolezza, da parte soprattutto delle donne, in merito a tale patologia e di rappresentare nelle sedi istituzionali le esigenze connesse.

La dottoressa BRUNELLI, nell'illustrare l'indagine realizzata da ISPO, rileva come essa si è orientata a sviluppare i seguenti profili: conoscenza e consapevolezza della malattia; percezione di sicurezza o smarrimento di fronte alla malattia; diagnosi precoce; impegno dei diversi attori sociali; conoscenza delle *Breast unit*.

In particolare, emerge come vi sia una buona consapevolezza che il tumore al seno costituisce la forma più diffusa di tumore per le donne; il 70 per cento del campione individua poi nella fasce di età compresa tra i 30 e i 50 anni la manifestazione di questa malattia. Dopo aver evidenziato come il fumo sia considerato il fattore maggiormente correlato all'aumento del rischio di tumore al seno, evidenzia come l'ospedale e il medico di base siano ritenuti i principali punti di riferimento, oltre a centri specifici. Inoltre, nel caso in cui fosse riscontrata la malattia, il 44 per cento del campione dichiara che avrebbe chiari punti di riferimento e certezza di cure adeguate, mentre uno su quattro si sentirebbe smarrito. Emerge altresì la percezione che chi si ammala al Nord sia più fortunato rispetto a chi è colpito da questa patologia nell'Italia meridionale. Peraltro, 8 donne su 10 tra i 50 e i 54 anni dichiarano di effettuare regolarmente almeno un esame tra mammografia ed ecografia; tuttavia si ricava come dato preoccupante la richiesta di maggiore impegno da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, nella lotta al tumore al seno: in tal senso, emerge

una certa delusione rivolta soprattutto nei confronti degli ospedali pubblici, le Regioni, il Governo e le Istituzioni. Infine, almeno un intervistato su cinque ha sentito parlare di *Breast unit*.

La dottoressa D'ANTONA sottolinea come dai dati esposti emerge ancora una scarsa consapevolezza verso i fattori di rischio della malattia e una disparità di accesso alle migliori cure. Rispetto a tali carenze, dunque, occorre migliorare la comunicazione, diffondere le *Breast units* ed uniformare l'offerta di *screening*.

La senatrice BIANCONI(PdL), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la prima indagine che si rivolge ad una campionatura così ampia e che raccoglie un complesso di dati utili non solo alla Commissione ma anche al Dicastero competente, chiede ai soggetti auditi di specificare la scelta e la suddivisione del campione intervistato e se la poca conoscenza delle *Breast units* dipenda dall'utilizzo di termini stranieri. Ritiene utile comprendere poi se lo scarso impegno imputato al Governo e Regioni sia uniforme su tutto il territorio nazionale o se, invece, è più marcato in determinate aree o se vi è una differente percezione tra uomini e donne. Infine, richiede una valutazione sulla preoccupante contrazione dei tassi di risposta ai programmi di *screening* mammografico che investirebbe la fascia di popolazione compresa tra i 55 e i 64 anni.

La dottoressa BRUNELLI precisa che il campione dell'indagine risulta composto da 801 individui, rappresentativi dell'intera popolazione italiana, tenuto conto della variabile di genere, delle classi di età, del titolo di studio e dell'area geografica. A suo avviso, la scarsa conoscenza delle *Breast unit* non è imputabile all'adozione del termine anglosassone, mentre il poco impegno imputato agli attori istituzionali risulta maggiormente percepito nell'Italia meridionale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti per i dati esposti e le valutazioni fornite che potranno essere di aiuto nel prosieguo della procedura informativa, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE avverte che per dare modo al senatore Gustavino, relatore sul disegno di legge n. 2133, di prendere parte ai lavori della Commissione, la seduta sarà momentaneamente sospesa.

La seduta sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2133) BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, nell'avvertire che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto, cede la parola al relatore che ha chiesto di intervenire.

Il relatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) coglie l'occasione per soffermarsi sul complesso delle proposte emendative presentate, rilevando come l'introduzione di specifiche forme di obbligatorietà nella tenuta dei registri di patologia per finalità di ricerca scientifica rischi di ripercuotersi sugli assetti organizzativi interni delle strutture sanitarie, aspetti – questi – di stretta competenza regionale. Occorrerebbe a suo avviso lasciare inalterato l'impianto complessivo e la filosofia di fondo posta alla base della proposta in titolo, riconoscendo un'ampia discrezionalità nella scelta di quelle patologie di rilevante interesse sanitario che richiedano l'istituzione di registri, paventando altrimenti il rischio di una difficoltosa applicabilità della disciplina medesima.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato che la proposta legislativa in titolo reca la firma *bipartisan* delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, fa presente come le considerazioni del relatore, ancorché rese in una fase antecedente a quella della formulazione del parere sugli emendamenti, mettano in luce con tutta evidenza l'esigenza di preservare la finalità principale di tale disegno di legge, volto a definire una normativa quadro, utile ad indirizzare le iniziative concernenti l'istituzione e la tenuta dei registri di patologie per finalità scientifiche e di ricerca. Ad ogni modo, resta ferma la possibilità da parte del relatore di presentare, ove ritenesse opportuno, proposte emendative in tal senso, anche nel corso del prosieguo dell'esame.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nel richiamare la natura condivisa del provvedimento in esame, esprime preliminarmente l'auspicio che la Commissione bilancio, chiamata a formulare un parere sul testo e sugli emendamenti, non sollevi obiezioni sui profili di copertura, vista peraltro l'assenza di oneri di natura finanziaria.

Nel condividere le preoccupazioni avanzate dal relatore e dal Presidente riguardo ai rischi derivanti da un possibile allargamento della portata normativa della disciplina in corso d'esame per effetto degli emendamenti presentati, evidenzia come sia opportuno, ai fini di una maggiore applicabilità concreta, attribuire il carattere della obbligatorietà ai registri già esistenti nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. In

questa ottica, le Regioni potranno avvalersi di uno strumento importante per la prevenzione e la cura, nel presupposto di verificare, con il coinvolgimento del Garante per la *privacy*, la correttezza nelle modalità di raccolta dei relativi dati. Resta quindi impregiudicata la facoltà per le Regioni di valutare discrezionalmente l'istituzione di registri di patologia di rilevante interesse sanitario.

Il presidente TOMASSINI, alla luce delle considerazioni formulate, propone di sollecitare il parere alla Commissione bilancio, in base al dibattito odierno, nel quale è emersa la convinzione comune riguardo all'esigenza di salvaguardare i principi di ordine generale recati dal provvedimento in titolo, senza l'ambizione di voler introdurre disposizioni cogenti.

Fermo restando che il relatore potrà sempre riservarsi la facoltà di presentare ulteriori proposte emendative, si potrebbe valutare l'opportunità, all'esito dell'*iter* di approvazione legislativa, di presentare un ordine del giorno concernente le modalità applicative della disciplina, al fine di non appesantire ulteriormente il testo normativo e di contribuire comunque ad una maggiore chiarezza, nella fase della successiva applicazione concreta.

Non essendovi ulteriori interventi per l'illustrazione degli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1, la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2332

Il PRESIDENTE avverte che il vicepresidente Bosone ha richiesto di programmare nell'ambito dei lavori della Commissione l'esame del disegno di legge n. 2332, recante «Disposizioni per l'equiparazione dello *status* contrattuale ed economico dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria», assegnato in sede referente.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DONAZIONE DEL CORPO POST MORTEM

Il presidente TOMASSINI, come ebbe modo di ricordare nella seduta del 9 febbraio u.s., avverte che, al fine di promuovere la procedura delle intese ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, il Presidente del Senato ha chiesto una valutazione circa l'intendimento manifestato dalla XII Commissione della Camera dei deputati di avviare l'esame in sede referente di una proposta di legge (Atto Camera n. 746) in

materia di donazione del corpo *post mortem* a fine di studi e di ricerca scientifica, vertente quindi su argomento analogo a quello di altre iniziative legislative (Atti Senato nn. 613, 899 e 2198) il cui *iter* è già iniziato presso questa Commissione.

Non essendo state avanzate obiezioni sul fatto che l'altro ramo del Parlamento tratti la proposta di legge indicata, preannuncia che è sua intenzione manifestare al Presidente del Senato un avviso favorevole su tale questione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2133**

Art. 1.

1.1

BELISARIO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono istituire» con le seguenti: «, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, istituiscono».

1.2

BELISARIO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono istituire» con le seguenti: «istituiscono».

Art. 2.

2.1

BELISARIO

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

248^a Seduta*Presidenza del Presidente***D'ALÌ***La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede se sia pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in materia di sviluppo delle isole minori. Chiede inoltre se la Commissione intenda proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Il presidente D'ALÌ fa presente che la Commissione bilancio è stata assorbita, nelle settimane scorse, dall'esame del decreto-legge «mille proroghe» e dei relativi emendamenti. Al più presto, la stessa Commissione dovrebbe esprimere i pareri richiesti. Nella prossima settimana, inoltre, proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di ciclo integrato dei rifiuti con l'avvio della discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE» (n. 315)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dell'Atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 1^o febbraio scorso.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, riassume i contenuti delle osservazioni rese dalla 10^a Commissione sull'Atto di Governo in titolo, sottolineando la condivisibilità sia del rilievo sull'opportunità di prevedere adeguati strumenti informativi per i consumatori da ubicare presso i distributori di benzina e combustibile *diesel* contenenti additivi metallici, sia del rilievo relativo alla necessità di considerare l'impatto che i nuovi obblighi in materia di biocarburanti avranno sulla struttura distributiva dei carburanti.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene non condivisibile la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2005 – richiamato al comma 3 dell'articolo 1 del documento in titolo – che concede al Governo la possibilità di disporre ulteriori proroghe indefinitivamente e senza alcuna forma di controllo parlamentare.

Il senatore ORSI (*PdL*) suggerisce di prevedere un'osservazione in base alla quale eventuali ulteriori proroghe possano essere disposte soltanto previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, ritiene condivisibile il rilievo espresso dal senatore Della Seta ed in tal senso assicura che provvederà ad integrare le osservazioni del parere.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il presidente D'ALÌ ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni formulate nel corso dell'esame.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. COM(2010) 781 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. n. XVIII, n. 80*)

Riprende l'esame dell'Atto Comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il senatore NESSA (*PdL*), relatore, riassume brevemente i contenuti della proposta di risoluzione riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti lo schema di risoluzione Doc. XVIII, n. 80, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 781 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 80)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

considerato che:

la proposta di direttiva in titolo prevede una revisione della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II), che risulta necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema comunitario di classificazione delle sostanze pericolose;

la proposta mira a chiarire, semplificandole, alcune disposizioni della citata direttiva Seveso II, allo scopo di agevolarne l'esecuzione e l'attuazione, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ed eventualmente innalzandolo;

ritenuto che la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante procedura legislativa ordinaria, adottano misure in materia di politica ambientale dell'Unione;

verificato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi prefissati in ordine alla prevenzione e al controllo degli incidenti rilevanti non possono essere efficacemente garantiti singolarmente dagli Stati membri;

verificato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto pienamente congrua con gli obiettivi che intende perseguire e formulata in modo da fissare gli obiettivi lasciando agli Stati la flessibilità di decidere in quale modo conseguirli;

esprime parere favorevole auspicando che l'*iter* legislativo della proposta sia il più rapido possibile e che si pervenga quanto prima alla sua approvazione definitiva.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 16 febbraio 2011

144^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore Mario Bova, direttore generale per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del direttore generale per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 febbraio 2011.

La PRESIDENTE ringrazia l'ambasciatore Bova per la sua disponibilità a prendere parte all'odierna audizione.

L'ambasciatore BOVA, nel ricordare che la generale funzione di coordinamento delle relazioni con l'Unione europea è distribuita, in Italia, tra diverse entità, si sofferma, in primo luogo, sulle differenti e rilevanti attività di raccordo che ancora sono di pertinenza del Ministero degli affari esteri. In proposito, menziona il ruolo di coordinamento di natura internazionalistica, quale, ad esempio, quello che si esplica nei rapporti con i Paesi dell'allargamento e del vicinato all'Unione, nonché quello che attiene ai contatti con soggetti internazionali extracomunitari.

Nel sottolineare, inoltre, il maggiore spessore che è venuta ad assumere la funzione di coordinamento del consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio, l'oratore richiama l'attenzione sul problema più grave che l'Italia si trova ad affrontare nell'attuale frangente storico della costruzione comunitaria, ossia il dover operare, in un contesto istituzionale divenuto sempre più competitivo, come è quello dell'Unione europea, mediante dotazioni di *staff* del tutto limitate.

Tale circostanza, si riscontra, purtroppo, sia nella rappresentanza diplomatica a Bruxelles, che nella stessa direzione generale, di cui è direttore, presso la Farnesina, dove, a titolo d'esempio, ha in organico solamente 12-13 funzionari diplomatici, che devono gestire una mole di lavoro accresciutasi a livelli esponenziali, nel corso degli ultimi anni.

Occorre prendere atto, secondo il direttore generale, che tale scarsità di personale – che, nelle singole individualità, si caratterizza, pur tuttavia, per i livelli eccellenti di preparazione e professionalità – non consentendo di competere al meglio con gli altri Paesi dell'Unione nella salvaguardia degli specifici interessi nazionali, rappresenta un nodo cruciale del rapporto tra l'Italia e l'Unione europea.

Osserva, al riguardo, che per raggiungere l'obiettivo di un coordinamento che arrivi a tutelare alla radice gli interessi italiani e le esigenze della società civile, bisognerebbe, innanzi tutto, definire chiaramente, sul piano legislativo, una demarcazione dell'azione di ciascuna amministrazione statale, in maniera da rendere fluidi e tempestivi il circuito e le tecniche dello stesso coordinamento. (Per tale aspetto, ad esempio, sono da considerarsi ormai superate le classiche riunioni interministeriali, convocate magari diversi giorni prima dell'evento negoziale, che vanno sostituite con i più moderni strumenti della tecnologia informatica).

Sotto questo ultimo profilo, ritiene che la recente riorganizzazione della struttura del Ministero degli affari esteri abbia rappresentato un notevole passo in avanti nella direzione testé evocata, mediante, da un lato, la ricomposizione, in una unica direzione generale per l'Unione europea, delle precedenti e distinte direzioni – una bilaterale e l'altra multilaterale – dall'altro, attraverso il progressivo e attivo coinvolgimento della rete delle ambasciate bilaterali nei vari Paesi membri dell'UE, oggi autentiche protagoniste nella determinazione della complessiva posizione negoziale dell'Italia nell'ambito comunitario.

Conclude mettendo in risalto come il «Sistema-Paese», nel tenere testa alle sfide strategiche del mondo globalizzato, dovrà prendere in debita considerazione un accrescimento dei motivi di competizione tra i *partner* dell'Unione.

Seguono alcuni quesiti posti dai senatori.

Il senatore SANTINI (*PdL*) è interessato a conoscere in quale modo si concreta, tra i vari dicasteri, il coordinamento comunitario in tema di immigrazione.

La PRESIDENTE – nel rilevare che il problema riguardante la scarsità del personale preposto alla trattazione delle questioni comunitarie è stato sollevato da tutti gli interlocutori auditi nel corso dell'indagine conoscitiva – chiede in che misura sia possibile, effettivamente, enucleare il punto negoziale italiano, avuto riguardo ai diversi *dossier*, con ampio anticipo rispetto alla formale presentazione delle proposte legislative da parte delle Istituzioni comunitarie.

Nel prendere atto con favore, inoltre, della riconversione «in senso comunitario» delle rappresentanze diplomatiche bilaterali – che, di tal guisa, vengono finalmente a recuperare una missione che dà senso alla loro esistenza nei diversi Paesi dell'Unione europea – si interroga sull'utilità del neocostituito servizio diplomatico europeo, che rischia di divenire un doppione dei singoli apparati nazionali.

Chiede, infine, se la Farnesina raccoglie le indicazioni contenute nei numerosi pareri che il Senato, soprattutto attraverso la 14^a Commissione, esprime nell'esercizio dello scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità degli atti comunitari.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) domanda se la segnalata carenza di risorse umane possa inficiare la capacità d'azione italiana in tutto lo spettro delle trattative comunitarie.

In sede di replica, l'ambasciatore BOVA fa notare, tra l'altro, che, rispetto al coordinamento delle ondate migratorie, si cerca di applicare criteri flessibili tra le varie amministrazioni centrali.

Quanto al servizio diplomatico europeo, è dell'opinione che tale nuova struttura, al momento, si trovi in una fase di rodaggio e che, nel lungo termine, per compiere in pieno la propria missione, deve necessariamente fornire un valore aggiunto all'Unione.

Circa l'essenziale *input* proveniente dal Parlamento, osserva che, da parte del Ministero, vi è la massima attenzione per gli atti di indirizzo formulati «in fase ascendente»: cita, in proposito, il parere espresso, nella giornata di ieri, dalla stessa 14^a Commissione del Senato sulla delicata trattativa concernente la procedura di cooperazione rafforzata per il brevetto europeo, parere che è stato accolto con estrema sollecitudine dai ne-

goziatori a Bruxelles, i quali, in un ottimale «gioco di squadra» tra Governo e Camere, ne faranno debito uso durante il negoziato.

Termina il proprio intervento affermando di nuovo come, pur in presenza di personale limitato, il proprio Dicastero si sforzi, comunque, di assicurare una copertura, pur minima, dei differenti fronti negoziali.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, chiusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 16 febbraio 2011

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni

Nuovo testo C. 54

Parere alle Commissioni riunite V e VIII della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) *relatore*, illustra il testo in esame, riferendo che l'articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento: promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale dei piccoli comuni; garantirne l'equilibrio demografico; tutelarne il patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico; favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive. Rileva che le regioni possono definire ulteriori interventi rispetto a quelli contemplati nel testo mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono esse stesse all'individuazione dei comuni interessati e alla definizione degli interventi. Osserva che l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dell'articolato: specifiche tipologie di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti; aggiunge che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza unificata, è definito l'elenco dei comuni, aggiornato ogni tre anni. Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni che trovano applicazione con riguardo ai piccoli comuni. In particolare, rileva, non si applicano ad essi alcune norme in materia di programmazione dei lavori pubblici; sottolinea che i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici degli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti. Le suddette convenzioni, osserva, possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali e con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti. Fa notare che l'articolo 4 dispone che per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali; possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 5, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, adotta iniziative volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che agevola la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, e sull'articolo 7, recante disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni. Sottolinea che il Ministro delle comunicazioni può introdurre nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio. Osserva che l'articolo 8 stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai sensi dell'articolo 9, rileva, le regioni possono prevedere agevolazioni a favore dei comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Precisa che l'articolo 10 istituisce e disciplina il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni; alla individuazione degli interventi da finanziare si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 11 dispone l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale; all'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Riferisce quindi che l'articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria mentre l'articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il deputato Mario PEPE (PD) fa presente che i piccoli comuni hanno maggiormente avvertito i disagi e le criticità connesse alla perdurante crisi economica che attanaglia il Paese. Per tale ragione, reputa necessario dotare i predetti enti di adeguate misure di tutela e di sostegno economico.

Ritiene opportuno incentivare le unioni di comuni ed i strumenti di collegamento tra amministrazioni locali affinché possano essere più agevolmente fronteggiate le difficoltà di gestione dei servizi ai cittadini. Al riguardo, paventa il rischio che nei piccoli comuni la precarietà delle risorse disponibili limiti eccessivamente o precluda di fatto il diritto alla scuola primaria.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che si ricorra ad adeguati parametri di riferimento per il calcolo dell'indice di 5.000 abitanti che definisce il limite dimensionale dei piccoli comuni.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel ritenere di fatto ultronea la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 rispetto a quanto stabilito dall'articolo 13, ravvisa la necessità che sia soppressa l'anzidetta norma.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali

Nuovo testo C. 2302

Parere alla VII Commissione della Camera

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra il testo in esame, che prevede l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Sottolinea che l'articolo 1 dispone che la Soprintendenza è competente per le attività relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e per l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo 9, osserva, la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l'organico della Soprintendenza sono disciplinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; con lo stesso decreto sono trasferite alla Soprintendenza le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Riferisce che l'articolo 2 individua le

specifiche competenze della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo 3, fa notare, la Soprintendenza assicura, attraverso periodiche conferenze di servizi, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti. Evidenzia che l'articolo 4 dispone che ogni attività di ricerca, salvaguardia, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi. Ai sensi dell'articolo 5, aggiunge, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Rileva che l'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro, la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. Evidenzia che l'articolo 7 regola l'apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che prevede che la Soprintendenza definisce specifici criteri operativi per garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività di immersione effettuate dal personale, e sull'articolo 10, che dispone che all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) reputa eccessivo regolare con legge la materia oggetto del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica

Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.

Parere alla IX Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il testo in esame, recante norme in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Segnala che la Commissione ha già reso parere alla IX Commissione della Camera in data 15 settembre 2010. Riferisce che l'articolo 1 individua la finalità del testo nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, progettazione e realizzazione

di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Rileva che l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. L'articolo 3, osserva, delinea la tipologia degli interventi finanziati mediante il predetto fondo: le attività finalizzate allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinato all'alimentazione dei veicoli; le attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli; l'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale. Precisa che l'articolo 4 stabilisce che possono essere destinatari dei finanziamenti le regioni, le province, i comuni, nonché gli enti pubblici e privati impegnati a diffondere l'impiego come carburanti dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione. Segnala che l'articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per la concessione dei suddetti finanziamenti. Osserva che l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del Fondo che esamina le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità; il comitato è costituito da dieci componenti, di cui due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome; uno dall'Associazione nazionale comuni italiani; uno dall'Unione delle province d'Italia; i restanti componenti sono di nomina ministeriale. Si sofferma quindi sull'articolo 7, che reca norme in materia di erogazione dei contributi e rendicontazione, e sull'articolo 8-bis, che prevede che al fine di favorire l'impiego di veicoli non inquinanti, le regioni e gli enti locali possono promuovere, nel rispetto dei limiti derivanti dal Patto di stabilità interno, la stipula di apposite convenzioni con le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale per l'impiego sperimentale dei suddetti veicoli. Relativamente alle modifiche apportate al testo rispetto alla precedente versione su cui si è pronunciata la Commissione nel parere reso il 22 aprile 2009, non registra profili di competenza della medesima Commissione. Formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010**C. 4059 Governo, approvato dal Senato**

Relazione alla XIV Commissione della Camera

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009**Doc. LXXXVII, n. 3**

Parere alla XIV Commissione della Camera

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il testo in esame, riferendo che il disegno di legge comunitaria 2010 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Segnala che la Commissione ha già espresso parere alla 14^a Commissione del Senato in data 22 aprile 2009. Rileva che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B al provvedimento e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi, mentre l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate regolamenti comunitari. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli sostenuti in applicazione della normativa comunitaria sono a carico dei soggetti interessati e l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti in materia. Evidenzia che l'articolo 6 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici; l'articolo 7 reca modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza; l'articolo 8 reca la delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Evidenzia che l'articolo 9 riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Segnala che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio; il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche euro-

pee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa notare che l'articolo 11 reca una disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE e della direttiva 2009/140/CE in materia di comunicazione elettronica; l'articolo 12 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nel codice civile; l'articolo 13 interviene in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Si sofferma sull'articolo 14, che apporta modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in ordine a disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, nonché sull'articolo 15, che reca delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, concernente l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Precisa che l'articolo 16 reca delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa; l'articolo 17 pone norme in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione; l'articolo 18 prevede l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009. Segnala che nel corso dell'esame del testo al Senato è stata recepita la condizione apposta al parere della Commissione espresso lo scorso 23 giugno 2009 secondo cui, all'articolo 5, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i richiamati schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Illustra quindi la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, che registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati effettivamente conseguiti nel corso dell'anno 2009. Rileva che la prima parte della Relazione attiene al processo di integrazione europea e delinea gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, anche in riferimento alla risposta alla crisi mondiale ed al profilo riguardante l'energia e i cambiamenti climatici. Osserva che la seconda parte della Relazione, suddivisa in tre sezioni, illustra la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e delinea il recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno. In particolare, precisa, la prima sezione afferisce ai profili generali della fase ascendente e di quella discendente del processo normativo comunitario; la seconda sezione riguarda la partecipazione al processo normativo delle singole politiche e la terza sezione delinea la dimensione esterna del processo di integrazione europea. Sottolinea che la terza parte della Relazione riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con particolare riguardo alle politiche di coesione nel 2009 ed alle priorità per il 2010, nonché all'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea verso l'Italia nel 2009. Segnala che la Relazione

presenta inoltre nove allegati contenenti dati riguardanti, principalmente, l'attività del CIACE; i provvedimenti attuativi di atti comunitari adottati nel 2009; i provvedimenti in materia fiscale; i ricorsi presentati dal Governo nel corso del 2009 e i provvedimenti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che siano introdotti nell'articolato della proposta di legge comunitaria per il 2010 espliciti riferimenti ai principi della riforma federale. Sostiene l'esigenza di affermare il principio di territorialità anche in ambito comunitario e reputa opportuno ampliare il grado di armonizzazione e coesione dei livelli di governo statale e regionale nelle procedure di formazione e recepimento del diritto comunitario.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 (*vedi allegato 4*); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (*vedi allegato 5*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare le considerazioni da lui svolte in sede di approvazione del menzionato parere reso dalla Commissione alla 14^a Commissione del Senato, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2010 e la proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Nuovo testo C. 54)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo della proposta di legge C. 54, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante disposizioni volte al sostegno ed alla valorizzazione dei piccoli comuni;

rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

considerato che il testo reca previsioni afferenti altresì alle materie «governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «istruzione», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto, con riferimento all'articolo 8, un più ampio coinvolgimento delle regioni in ordine alle richiamate convenzioni tra enti locali e Ministero dell'istruzione per il mantenimento degli istituti scolastici, in considerazione della competenza regionale sul dimensionamento territoriale della rete scolastica;

2) sia precisato che, con riguardo agli articoli 10 e 11 del testo in esame, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per l'incentivazione della residenza dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

3) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già

avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto «Codice delle autonomie»);

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 2, ai fini di equità perequativa, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;

c) valutino altresì le commissioni di merito l'opportunità di individuare adeguati parametri di riferimento per il calcolo del previsto indice di 5.000 abitanti volto a qualificare l'ambito dei piccoli comuni.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali
(C. 2302)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2302, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali»;

rilevato che le disposizioni del testo in esame attengono alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, affidata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, e preso atto che in ordine alle finalità del provvedimento assumono altresì rilievo i profili relativi alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riconducibili questi ultimi alla competenza ripartita Stato regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di tener conto degli profili di competenza regionale in ordine alle previsioni di cui all'articolo 7, relativamente alla prevista istituzione dell'albo dei volontari subacquei, nonchè in relazione alle disposizioni del testo inerenti alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

ALLEGATO 3

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;

considerato che il testo in oggetto contempla previsioni eterogenee che incidono sulla competenza concorrente Stato-regioni in ordine ai diversi profili afferenti alla ricerca scientifica e tecnologica ed al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, cui si riferisce l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono definite le linee guida per la concessione dei menzionati finanziamenti, con particolare riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili, nonché alle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il menzionato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, oltre che di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

considerata l'esigenza di tener conto dei principi ispiratori della legge n. 46 del 2009 e dei decreti legislativi delegati di attuazione della medesima;

rilevata l'esigenza, all'articolo 10, di rendere più incisivo il coinvolgimento delle regioni in ordine alla disciplina ivi prevista;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 10, sia previsto che il decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sia inoltre riconosciuto il ruolo delle regioni nella valorizzazione della ricchezza storico-artistica, culturale e ambientale dei territori di rispettiva competenza attraverso la definizione di specifici percorsi formativi per le guide turistiche, tutelando altresì l'iniziativa dei comuni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di tener conto degli orientamenti espressi in materia dalle regioni in ordine alla formulazione delle previsioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del testo in esame;

c) valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

ALLEGATO 5

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia potenziata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà mediante specifiche iniziative e misure tese ad accrescere il ruolo, in ambito europeo, delle autonomie territoriali e sia promosso un maggior dialogo e confronto istituzionale tra l'Unione europea e le comunità regionali;

b) siano attivate iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali, nonché delle aree o comunità regionali a forte svantaggio socio-economico e in condizione di disagio strutturale nei servizi sul territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 febbraio 2011

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 16 febbraio 2011

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 21,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del prefetto Luigi Rossi, in qualità di vice capo della Polizia di Stato *pro tempore*, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del prefetto Luigi Rossi.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 21,16 alle ore 21,53).

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione, la deputata Jole Santelli, in sostituzione del deputato Luigi Lazzari, dimissionario, cui rivolge parole di benvenuto.

Il senatore CARUSO porge alcune domande al prefetto Rossi.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 21,58 alle ore 22,15).

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione del prefetto Rossi.

Audizione della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di Direttore generale *pro tempore* del Ministero della giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Liliana Ferraro.

La dottoressa FERRARO svolge un'ampia relazione e consegna alcuni documenti.

Su richiesta del senatore LUMIA, sentiti il senatore CARUSO, l'onorevole TASSONE e l'onorevole DI PIETRO, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione.

Sui lavori della Commissione

Il senatore CARUSO richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di verificare se sia stato correttamente incluso tra le segnalazioni delle violazioni al codice di autoregolamentazione delle candidature, un dato concernente un candidato alle elezioni amministrative del 2010, che ha invece dichiarato di non rientrare nelle fattispecie previste dal codice. Sollecita pertanto lo svolgimento di opportuni e tempestivi accertamenti.

L'onorevole TASSONE si associa.

L'onorevole DI PIETRO suggerisce alcune modalità per lo svolgimento di eventuali ulteriori indagini sulle candidature.

Il PRESIDENTE assicura che la vicenda segnalata dal senatore CARUSO è all'attenzione della Commissione ed in corso di accertamento.

L'onorevole SISTO svolge alcune considerazioni sulle indagini svolte dalla Commissione sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative del 2010.

Il PRESIDENTE ricorda che si è già svolto un dibattito in materia e che la questione è stata rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 23,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 16 febbraio 2011

Presidenza del presidente
Giorgio JANNONE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ragionieri commercialisti (ANRC) e di rappresentanti dell'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (UNAGRACO) sull'eventuale unificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)

L'audizione informale si è svolta dalle ore 8,40 alle ore 9,35.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 16 febbraio 2011

Presidenza del presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Comunicazioni del Presidente

Il presidente D'ALEMA (*PD*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (*PdL*) e PASSONI (*PD*) e i deputati ROSATO (*PD*) e REGUZZONI (*LNP*).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) prosegue l'illustrazione dello schema di regolamento all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, in relazione alla quale intervengono il presidente D'ALEMA (*PD*) e il deputato ROSATO (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 16 febbraio 2011

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice dottoressa Francesca Costantini.

Intervengono, in rappresentanza della Procura della Repubblica di Monza, la dottoressa Manuela Massenz, sostituto procuratore; in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale «ASL Milano 1», la dottoressa Marina Della Foglia, responsabile della Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (UOC) e il signor Daniele Carpanelli, tecnico della Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (UOC).

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta. Ricorda inoltre che le audizioni odierne sono volte ad approfondire le circostanze del gravissimo incidente sul lavoro verificatosi il 4 novembre 2010 presso lo stabilimento Eureco S.r.l. di Paderno Dugnano. Essendo tuttora in corso le indagini sull'evento, dispone quindi la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Audizione di rappresentanti della Procura della Repubblica di Monza

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,37.

Audizione di funzionari dell'Azienda sanitaria locale «ASL Milano 1»

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 16 febbraio 2011

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Interviene il dott. Antonio Onnis, Coordinatore della Commissione tecnica di esperti del Progetto di caratterizzazione ambientale del Poligono interforze di Salto di Quirra, accompagnato dall'ing. Ferdinando Codonesu, membro della stessa Commissione.

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Regolamento interno, il collaboratore della Commissione, capitano Paride Minervini.

La seduta inizia alle ore 14,15

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera inviatagli dal Consigliere del Presidente della Repubblica per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali che, rispondendo per incarico del Capo dello Stato alla lettera inviata dalla Commissione il 26 gennaio 2011, sottolinea l'opportunità di pervenire a conclusioni il più possibile condivise – così come è stata condivisa la deliberazione di voler informare il Presidente della Repubblica dell'andamento dell'inchiesta –, e di tenere conto delle risultanze

emerse nel corso della discussione al pari delle legittime aspettative delle vittime e dei loro familiari.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che sembrano in parte superate le perplessità espresse dalla Commissione bilancio sulla copertura finanziaria delle disposizioni relative allo snellimento delle procedure per il riconoscimento della causa di servizio e l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge alle vittime del dovere e ai loro familiari, introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'*iter* di conversione del decreto legge di proroga delle missioni internazionali. In particolare, sono pervenute da parte del Governo importanti assicurazioni circa l'intento di non sostenere proposte di modifica del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

Audizione del dott. Antonio Onnis, coordinatore della Commissione tecnica di esperti del Progetto di caratterizzazione ambientale del Poligono interforze di Salto di Quirra

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per la disponibilità e la sollecitudine con cui hanno aderito all'invito della Commissione, che segue con interesse ma anche con preoccupazione l'evoluzione della vicenda del Poligono interforze di Salto di Quirra e dell'area ad esso circostante. Nelle ultime settimane, infatti, numerose notizie di stampa hanno concorso a richiamare l'attenzione della pubblica opinione, non solo sarda, sulle condizioni ambientali e soprattutto sanitarie della zona. A questo proposito, ritiene che il dott. Onnis vorrà soffermarsi sull'andamento del monitoraggio ambientale promosso dal Ministero della difesa, rispetto al quale la Commissione tecnica da lui coordinata svolge un'attività di valutazione e di analisi. In particolare, dai documenti trasmessi, già inviati a tutti i componenti della Commissione, risulta che negli ultimi mesi si è registrata una apparente stasi dei lavori o, quantomeno, un evidente rallentamento dei flussi informativi sulle attività in corso, riguardo ai quali – se tale giudizio è confermato – sembra opportuno un approfondimento, anche perché ci si riferisce soprattutto al lotto 3, riguardante il tema – di particolare interesse per la Commissione – dell'analisi degli elementi chimici in matrici ambientali e biologiche. Dalla relazione del dicembre 2009, infatti, si evince che il lavoro svolto per questo lotto suggeriva vari approfondimenti che, però, al gennaio 2011 risulterebbero ancora da completare.

Va poi segnalato il giudizio espresso dal dott. Onnis, a nome della Commissione tecnica, nella lettera del gennaio di quest'anno ai componenti del Comitato di indirizzo territoriale, circa la natura parziale delle iniziative programmate rispetto alle attese di comprensione della relazione tra determinanti ambientali in studio e situazione sanitaria del territorio. Giova ricordare a questo proposito che il Decreto del Ministro della difesa

28 aprile 2008, istitutivo del Comitato di indirizzo territoriale, ha accolto solo in parte le indicazioni della Relazione conclusiva dell'inchiesta parlamentare svolta nella passata legislatura. Quest'ultima, infatti, segnalava la necessità che le competenti autorità militari e civili intraprendessero un'attività di monitoraggio sanitario e ambientale teso a chiarire l'eventuale presenza *in loco* di agenti inquinanti o di altri fattori di rischio per la salute umana. Il citato Decreto ministeriale, invece, si riferisce soltanto al monitoraggio ambientale. Poiché nel frattempo sono circolate altre notizie circa la situazione sanitaria dell'area, non ultime le relazioni del dott. Mellis e del dott. Lorrain, la Commissione è interessata ad acquisire le valutazioni della Commissione di esperti sugli ulteriori passi da compiere, anche in rapporto al fatto che, come la stessa Commissione afferma, il lavoro di monitoraggio ambientale condotto può rappresentare un prologo di ulteriori lavori dedicati agli aspetti sanitari ed epidemiologici. A questo proposito, peraltro, il Presidente ricorda che l'assessore alla sanità della regione Sardegna, nell'audizione del 19 gennaio, osservò che l'ipotesi secondo la quale il 65 per cento degli allevatori residenti nelle aree circostanti il Poligono di Salto di Quirra si sarebbero ammalati di leucemia o di linfoma negli ultimi dieci anni, sarebbe stata formulata in base a testimonianze raccolte dai dott. Mellis e Lorrain in modo non sistematico e non supportate, sotto il profilo epidemiologico, dall'accertamento del nesso tra le attività svolte nel Poligono di Salto di Quirra e l'insorgere delle patologie, né da una analisi della natura delle stesse. A questo punto sarebbe opportuno sapere dalla Commissione tecnica se è a conoscenza di iniziative sistematiche intraprese dalle ASL o dagli enti locali per avviare un lavoro di monitoraggio sanitario del territorio, anche in relazione all'inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Lanusei, e, in particolare, se ritiene opportuna l'iniziativa della Commissione di investire di tale problematica l'Istituto superiore di sanità.

Il dott. ONNIS ricorda preliminarmente di avere fornito, in preparazione dell'odierna audizione, alcuni documenti, richiamati dal Presidente, sull'attività della Commissione da lui coordinata, che ritiene utili ad inquadrare i presupposti e le finalità del Progetto di caratterizzazione ambientale del poligono di interforze di Salto di Quirra. Il Presidente nella sua introduzione ha opportunamente richiamato il fatto che il progetto riguarda i profili ambientali e non quelli sanitari: su tale versante, al momento, non sono in corso indagini o ricerche, salvo alcune iniziative del sistema veterinario per lo svolgimento di accertamenti sulla presenza di contaminanti chimici negli animali e nei prodotti alimentari.

Il Progetto di caratterizzazione ambientale avrebbe dovuto concludersi entro un anno, tale essendo il termine fissato nei contratti stipulati dal Ministero della Difesa con le ditte incaricate di svolgere le ricerche articolate su cinque lotti. In realtà non è stato possibile rispettare tale previsione e i tempi di consegna si sono raddoppiati: ciò è dovuto in primo luogo all'esigenza, avvertita anche dal soggetto appaltante, di effettuare le necessarie modifiche in corso d'opera e rinegoziare conseguentemente le

condizioni di affidamento dei lavori con le ditte appaltatrici. Un altro motivo del ritardo è conseguenza del successivo ingresso, nel progetto, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), la cui partecipazione non era inizialmente prevista. La Commissione tecnica, peraltro, aveva già posto da tempo il problema del coinvolgimento dell'ARPAS nel progetto, come soggetto terzo, preposto alla valutazione dei metodi e dei risultati conseguiti dalle ditte appaltatrici e, pertanto, esprime soddisfazione su una scelta che deriva anche dalla consapevolezza di una maggiore complessità del lavoro in corso e che consente comunque di migliorarne l'assetto complessivo.

Nel corso delle indagini, alcune conclusioni, tratte da elementi informativi emersi in modo estemporaneo e non sistematico, non sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica: tra di esse rientra anche la relazione dei due medici veterinari dott. Mellis e dott. Lorrain, per la parte contenente notizie su valori analitici che non sembrano idonei ad essere assunti come base per lo sviluppo di una ricerca epidemiologica di carattere sistematico. Attualmente è in corso l'attività di valutazione dei dati comunicati dalle ditte appaltatrici, a cura dell'ARPAS e della Commissione tecnica, che nei prossimi giorni si riunirà per una valutazione complessiva e per la redazione di una relazione conclusiva che, si auspica, potrà dare un serio contributo all'analisi del territorio, sotto il profilo ambientale.

Nella realizzazione del Progetto – prosegue il dott. Onnis – sono peraltro state rilevate alcune criticità: in primo luogo, occorre ancora completare l'assemblaggio dei dati raccolti, al fine di ricavarne informazioni statisticamente significative sulle materie oggetto dell'indagine; in secondo luogo vi è il problema della raccolta e dello studio dei dati epidemiologici sul territorio: al momento vi sono alcune ricerche di carattere descrittivo ma mancano studi epidemiologici sistematici e mirati a discernere il rapporto di causalità tra fattori di inquinamento ambientale e insorgenza di un certo tipo di patologie. Lo studio più recente risale al 2005: si trattava di un progetto europeo che prendeva in considerazione diverse aree suscettibili di inquinamento ambientale, tra cui anche quelle militari. Questa ricerca, pubblicata in un numero monografico della rivista «Epidemiologia e prevenzione», ha peraltro confermato l'assenza di uno studio epidemiologico sistematico dell'area di Salto di Quirra. La Commissione tecnica ritiene necessario quindi impostare una tale ricerca e, a questo scopo, intende promuovere la costituzione di un *board* scientifico, composto dall'Istituto Superiore di Sanità e da altri istituti di ricerca, al fine di predisporre un progetto di studio epidemiologico non descrittivo che indaghi sul nesso causale tra inquinamento ambientale e insorgere delle patologie, sulla scorta di altre analoghe indagini condotte in Italia.

Per quanto riguarda il rapporto con la Procura della Repubblica di Lanusei, che ha recentemente aperto un'indagine giudiziaria sulla cosiddetta «sindrome di Salto di Quirra», al momento la Commissione tecnica non è stata interpellata. Essa, peraltro, è pronta a collaborare con le autorità giudiziarie, ove ne sia richiesta.

L'ing. CODONESU ricorda che il quarto lotto del Progetto riguarda la predisposizione di un sistema informativo ambientale finalizzato al monitoraggio del territorio anche per quello che riguarda l'inquinamento elettromagnetico. A tale proposito, fa presente che la Commissione tecnica ha più volte sostenuto l'esigenza che un tale sistema sia in mano pubblica, al fine di garantire al personale militare e ai civili residenti sul territorio obiettività e completezza nella raccolta dei dati.

Il Progetto di caratterizzazione ambientale di Salto di Quirra – aggiunge l'ing. Codonesu – fotografa la situazione attuale ma non ricostruisce gli scenari del passato: negli ultimi venti anni, infatti, molte cose sono cambiate e anche la registrazione delle attività del poligono poteva, in passato, mancare dell'attuale accuratezza. In particolare, con riguardo agli anni passati, appare difficile rilevare la presenza di uranio impoverito nel territorio, e tale difficoltà aumenta con il passare del tempo, mentre è più facile trovare tracce di esso e di altri metalli pesanti su matrici biologiche, attraverso il rafforzamento della ricerca sanitaria ed epidemiologica, l'unica effettivamente utile, innovativa e idonea, soprattutto, ad evitare il rischio di ripercorrere sentieri già noti.

Il PRESIDENTE dà quindi notizia della composizione della Commissione tecnica, dalla quale si evince che tale organismo opera con competenze differenziate al suo interno, in assoluta autonomia.

A tale proposito il dott. ONNIS precisa che dei sei membri della Commissione tecnica, quattro sono nominati dalla componente civile del Comitato misto di indirizzo territoriale, e due dalla componente militare.

Il senatore SCANU (PD) osserva che dalla esposizione del dott. Onnis si comprende chiaramente che il carattere dell'indagine in corso nell'area di Salto di Quirra è soltanto di tipo ambientale. Si tratta di una circostanza dirimente, poiché le finalità dell'inchiesta in corso sono riconducibili in larga misura a questioni di tipo sanitario, mentre la Commissione tecnica per la sua composizione e per l'attività finora svolta, non appare del tutto adeguata a svolgere compiti di verifica per questo tipo di accertamenti. Secondo il dott. Onnis, inoltre, la campionatura sviluppata dai medici veterinari non appare corretta, in quanto è stata svolta senza osservare protocolli e procedure standardizzate. Occorrerebbe però interrogarsi su come si può procedere negli accertamenti sanitari sulla base di protocolli e metodologie validati e condivisi.

Un elemento di criticità segnalato dal dott. Onnis riguarda poi l'assenza di ricerche epidemiologiche *ad hoc*, mentre non mancherebbero studi di epidemiologia che è stata definita «descrittiva», forse volendosi intendere con tale termine che essi sono meno precisi e più generici degli studi mirati. Tuttavia, poiché secondo l'epidemiologia descrittiva risulta comunque una presenza anomala di tumori nell'area circostante il Poligono di Salto di Quirra, potrebbe essere utile capire se l'uso di tale espressione non comporti, da parte del dott. Onnis, anche un atteggiamento pru-

denziale che, forse, nasconde una remora a parlare di fatti empiricamente noti anche se non scientificamente valutati. Il fatto stesso di una anomala incidenza di tumori nell'area del Poligono dovrebbe però indurre a formulare quanto meno delle congetture sulle cause e sulle modalità di prevenzione.

Peraltro, il dato riguardante l'assenza di studi epidemiologici *ad hoc* per le aree militari è di per sé sorprendente e dovrebbe indurre una maggiore prudenza in chi – come l'Assessore alla Sanità della Regione Sardegna in una recente audizione – ha affermato che le ricerche svolte finora non hanno evidenziato fenomeni patologici anomali nell'area del Poligono.

In conclusione, il senatore Scanu osserva che la proposta del dott. Onnis, di predisporre uno studio epidemiologico *ad hoc* utilizzando competenze di elevato valore scientifico e di assoluta terzietà, appare complementare alla mozione riguardante ad una moratoria nell'attività del Poligono interforze di Salto di Quirra che la sua parte politica ha presentato e che verrà esaminata dall'Aula del Senato giovedì 18 febbraio. Questa constatazione dovrebbe indurre tutte le componenti politiche a riflettere sul voto che si accingono ad esprimere su tale atto.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ricorda che la Procura della Repubblica di Lanusei ha avviato un'inchiesta sulla cosiddetta «sindrome di Quirra», con l'apertura di un fascicolo contenente capi di imputazione molto gravi e con il sequestro di alcune aree del poligono. Ritiene pertanto opportuno acquisire la disponibilità del sostituto procuratore che sta conducendo tali indagini ad essere ascoltato dalla Commissione, al fine di conoscere le valutazioni e gli elementi di fatto che hanno indotto l'autorità giudiziaria ad agire. Peraltro, in questo caso, l'esercizio dell'azione penale sembrerebbe smentire l'attuale Direttore generale della Sanità Militare che, nel corso della sua audizione in Commissione, si prodigò nel sostenere l'affidabilità delle valutazioni circa l'assenza di elementi inquinanti contenute negli studi svolti in passato sull'area del Poligono di Salto di Quirra. Inoltre, sempre da notizie apparse sugli organi di stampa, risulta che dal 2008 tale Poligono è stato utilizzato da aziende produttrici di armi e da eserciti di altri paesi per condurre attività di carattere sperimentale. Anche su questo punto sarebbe importante acquisire le informazioni attualmente in possesso della magistratura.

Il senatore GALLO (*PdL*) ricorda che anche per quanto riguarda i Poligoni di tiro, il mandato della Commissione consiste nel verificare la sussistenza di un nesso causale tra particolari fattori patogeni e l'insorgere di gravi patologie nel personale militare e civile. A tal fine, a suo avviso occorrerebbe demandare ad un gruppo di lavoro interno alla Commissione, eventualmente assistito dai consulenti, il compito di accertare sul campo, mediante esperimenti effettuati nei poligoni con munizionamenti all'uranio impoverito o utilizzando altre tecnologie, la effettiva presenza di tali fattori patogeni, come, ad esempio, le nanoparticelle di metalli pesanti, prodotte

dalla combustione a temperature molto elevate derivante dall'impatto dei proiettili sui bersagli.

Il senatore SCANU (*PD*) nel dichiararsi d'accordo con la proposta formulata dal senatore Caforio, di ascoltare il sostituto procuratore della Repubblica che sta conducendo l'indagine sulla cosiddetta «Sindrome di Quirra», propone, considerato l'imminente inizio dei lavori della Commissione permanenti, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'audizione odierna.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore Scanu sull'opportunità di rinviare il seguito dell'audizione odierna ad altra seduta, osservando che già oggi sono emersi alcuni elementi rilevanti circa l'opportunità di avviare ricerche di carattere epidemiologico e sanitario sull'area adiacente al Poligono di Salto di Quirra, al fine di fornire informazioni complete ed obiettive sull'intera vicenda, finalizzate anche ad evitare che essa subisca amplificazioni di carattere mediatico che non sono mai utili all'accertamento della verità. A tal fine, a suo avviso, occorrerebbe anche valutare l'opportunità che la Commissione tecnica coordinata dal dott. Onnis sia integrata con competenze idonee a consentire la verifica di eventuali progetti di ricerca sanitaria ed epidemiologica.

Il Presidente ringrazia quindi gli intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 23 febbraio alle ore 8,30, per il seguito dell'audizione del dott. Onnis e alle ore 14,30 per l'audizione del prof. Francesco Schittulli.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 febbraio 2011

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(2190) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di rimettere l'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità» (n. 321)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(572-B) CAFORIO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(2417) Deputato LO PRESTI. – *Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 febbraio 2011

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2538) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE» (n. 315): osservazioni favorevoli.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 16 febbraio 2011

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (n. COM(2010) 733 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (n. COM(2010) 738 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (n. COM(2010) 799 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

